

**Assessorato territorio e ambiente
Dipartimento territorio e ambiente
Servizio valutazione ambientale
Servizio tutela delle acque dall'inquinamento e gestione dei rifiuti**

Valutazione di Impatto Ambientale
(l.r. 12/2009)

Autorizzazione Integrata Ambientale
(D.lgs. 152/2006 parte II, titolo III-bis)

Autorizzazione unica per impianti di smaltimento e recupero di rifiuti
(D.lgs. 152/2006 Art. 208)

Coordinamento procedure

INDICE

- 1) **Premessa**
- 2) **Inquadramento generale normativa VIA**
- 3) **Inquadramento generale normativa Autorizzazione Integrata Ambientale (D.lgs. 152/2006, parte II, titolo III-bis)**
- 4) **Indicazioni normative (D.lgs. 152/2006 e s.m.i., e legge regionale 12/2009) di coordinamento**
- 5) **Modalità di coordinamento VIA ed AIA**
- 6) **Inquadramento generale normativa Autorizzazione unica (ai sensi art. 208 del D.lgs. 152/2006)**
- 7) **Modalità di coordinamento VIA e Autorizzazione unica**
- 8) **Approfondimenti Allegati A e B della l.r. 12/2009**
- 9) **Allegati**

Allegato 1

Autorizzazione integrata ambientale

Procedura ai sensi del Titolo III – bis della parte Seconda del D.lgs. 152/2006

Allegato 2

Progetti sottoposti a procedura di AIA di cui all'Allegato VIII alla parte Seconda, del D.lgs. 152/2006

Allegato 3

Autorizzazione unica per impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti

Procedura ai sensi dell'art. 208, Parte IV, del D.Lgs 152/2006

Allegato 4

Progetti da sottoporre a procedura di VIA di cui all'Allegato A della l.r. 12/2009

Allegato 5

Progetti da sottoporre a procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA di cui all'Allegato B della l.r. 12/2009

1)
PREMESSA

Il seguente documento ha l'obiettivo di fornire indicazioni circa il coordinamento e l'interazione fra le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale e le procedure di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), oltre che di Autorizzazione Unica, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

In particolare, le finalità sono quelle di approfondire le correlazioni indicate dalle normative nazionali e regionali tra le seguenti procedure autorizzative:

A)

Procedure di Valutazione di impatto ambientale:

- procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA (nel seguito denominata Verifica di VIA) ai sensi dell'art. 17 della l.r. 12/2009;
- procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (nel seguito denominata VIA) ai sensi degli articoli 20 e seguenti della l.r. 12/2009;

B)

Procedure di autorizzazione ambientale:

- procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale (nel seguito denominata AIA) - ai sensi del Titolo III-bis, parte seconda del D.lgs. 152/2006;
- procedura di autorizzazione unica per la realizzazione, l'esercizio e la gestione di impianti di smaltimento e/o di recupero rifiuti ed all'esercizio delle relative operazioni - ai sensi della Parte IV, articolo 208 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti);

Con il presente documento, inoltre, si intendono approfondire e chiarire alcuni aspetti relativi alle tipologie di impianti ed attività che, per le loro caratteristiche tecniche, sono soggetti sia alle procedure di VIA, sia al rilascio dell'autorizzazioni unica di cui all'art. 208 del d.lgs. 152/2006.

2)

INQUADRAMENTO GENERALE NORMATIVA VIA

A livello nazionale la Valutazione di Impatto Ambientale è disciplinata dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i. (e successive modifiche con D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, e D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128).

A livello regionale la Valutazione di Impatto Ambientale è disciplinata dalla l.r. 12/2009:
“Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno e modificazioni di leggi regionali in adeguamento ad altri obblighi comunitari. Legge comunitaria 2009”.

Con la suddetta normativa, la Regione ha adeguato alla disciplina europea e nazionale la precedente normativa sulla valutazione ambientale (l.r. 14/1999) introducendo la valutazione ambientale strategica (VAS) e modificando la procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA).

Per un esame dettagliato della suddetta normativa regionale si rimanda alla pagina Internet del sito regionale redatta a cura del Servizio valutazione ambientale, dove, oltre la legge di cui trattasi, sono reperibili anche schemi esemplificativi delle procedure e delle “Linee Guida” di approfondimento e supporto della suddetta normativa, al seguente indirizzo:

http://www.regione.vda.it/territorio/via/default_i.asp

In materia di valutazione di impatto ambientale, la legge regionale n. 12/2009 disciplina due differenti procedure:

- procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA (ai sensi dell'art. 17 della l.r. 12/2009);
- procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (ai sensi degli articoli 20 e seguenti della l.r. 12/2009).

Si riassumono di seguito sinteticamente le due procedure:

VERIFICA DI ASSOGETTABILITÀ

Qualora un determinato progetto ricade nell'Allegato B della l.r. 12/2009, il proponente deve fornire alla Struttura regionale competente il progetto preliminare dell'intervento corredato da uno studio preliminare ambientale (di cui all'Allegato G della l.r. 12/2009). Tutta la documentazione deve essere consegnata anche su supporto informatico.

La Struttura regionale competente:

- verifica la completezza della documentazione, e formula eventuale richiesta integrazioni (entro 10 gg.);
- procede con l'istruttoria (quando la documentazione è ritenuta completa) e effettua la consultazione con i soggetti competenti in materia territoriale e ambientale coinvolti dalla realizzazione dell'intervento al fine dell'espressione di eventuali osservazioni;
- completa l'istruttoria, valuta i possibili impatti significativi sull'ambiente (sulla base degli elementi di cui all'allegato F – per valutare entità impatti, e osservazioni pervenute) ed esprime un provvedimento di assoggettabilità (entro 45 gg. dall'inizio dell'istruttoria):

Gli esiti della suddetta valutazione, esplicitati mediante un provvedimento dirigenziale, possono essere i seguenti:

1. la verifica determina l'assoggettabilità a VIA del progetto;
2. la verifica determina la non assoggettabilità a VIA del progetto. In questo caso si sottolinea che il provvedimento dirigenziale non rappresenta un'autorizzazione all'intervento, ma solo un'esclusione dalla necessità di VIA, pertanto le osservazioni pervenute da parte dei soggetti con competenze ambientali coinvolti non rappresentano pareri ed autorizzazioni formali, che dovranno quindi essere acquisiti a cura del proponente.

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Qualora un progetto ricade nell'Allegato A della l.r. 12/2009, oppure, a seguito di procedura di Verifica di VIA è risultata necessaria la VIA, il proponente deve fornire alla Struttura regionale competente il progetto definitivo dell'intervento corredato da uno studio di impatto ambientale (di cui all'Allegato H della l.r. 12/2009), di una Sintesi non tecnica, e dell'elenco delle autorizzazioni, pareri, ecc. necessari per la realizzazione ed esercizio opera (verifica dei vincoli territoriali e ambientali presenti e dei pareri necessari).

Tutta la documentazione deve essere consegnata anche su supporto informatico:

Fatta salva la facoltà da parte della Struttura regionale competente di richiedere eventuali integrazioni alla documentazione presentata (entro 30 gg.), la cui richiesta interrompe i termini di tempo istruttori, quando la documentazione è ritenuta completa la Struttura regionale competente provvede ad attivare le fasi di evidenza pubblica (finalizzata alla formulazione di eventuali osservazioni da parte del pubblico) e di concertazione con i soggetti competenti in materia ambientale e territoriale (finalizzata all'acquisizione dei pareri previsti dalle normative di settore).

Pertanto, la Struttura competente provvede a:

- A) dare notizia del procedimento sul sito web della Regione;
- B) pubblicare avviso sul Bollettino Ufficiale regionale (BUR);
- C) dare disposizione ai Comuni interessati per la pubblicazione sull'Albo pretorio (il proponente ha depositato il progetto completo anche presso il Comune o i Comuni interessati dalle opere);
- D) trasmettere il progetto ai soggetti competenti in materia territoriale e ambientale al fine dell'acquisizione del parere di competenza;

Il proponente contestualmente provvede a dare comunicazione dell'avvenuto deposito dell'istanza di VIA e sintetica descrizione del progetto su un quotidiano a diffusione regionale.

Dalla data di pubblicazione sul BUR decorrono i termini successivi del procedimento (60 gg.), entro i quali chiunque può prendere visione del progetto e formulare osservazioni;

Entro il medesimo termine di tempo sopracitato la Struttura competente acquisisce i pareri da parte dei soggetti competenti in materia territoriale e ambientale; al fine dell'acquisizione dei suddetti pareri può essere indetta Conferenza dei Servizi.

Nei successivi 90 giorni dopo la scadenza della pubblicazione avvengono le fasi di valutazione e decisione (prorogabili nei casi in cui è necessario procedere ad indagini/accertamenti particolari fino ad un max. di ulteriori 60 giorni), con le successive tempistiche:

- 30 gg: il Proponente prende atto dei documenti istruttori (pareri, osservazioni) e può richiedere un contraddittorio, e di modificare o integrare i documenti; la Struttura competente può richiedere integrazioni (in una unica soluzione, anche a seguito di richieste da parte dei soggetti competenti in materia ambientale e territoriale coinvolti nell'istruttoria);
- 30 gg: la Struttura competente formula parere di VIA e lo trasmette alla Giunta regionale;
- 30 gg: la Giunta regionale adotta il provvedimento di VIA.

Il provvedimento di VIA (deliberazione di Giunta regionale), contiene l'espressione di compatibilità ambientale dell'intervento, oltre che le condizioni per la realizzazione, e per l'esercizio dello stesso (qualora siano emerse particolari condizioni a seguito dei pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale e territoriale coinvolti nell'istruttoria).

Le due procedure sopracitate perseguono quindi finalità differenti.

- La procedura di Verifica di VIA costituisce una procedura il cui scopo è quello di determinare gli impatti di un determinato progetto (mediante consultazione con i soggetti competenti in materia territoriale e ambientale) e valutare la necessità o meno di attivare una successiva procedura di VIA. Nel caso in cui sia determinata la scarsa rilevanza degli impatti del progetto, e quindi l'esclusione dall'assoggettabilità a VIA dello stesso, devono comunque essere acquisiti, da parte del proponente, i singoli pareri ambientali previsti dalle norme di settore.

La suddetta procedura, pertanto non costituisce un procedimento autorizzativo, né sostituisce i pareri previsti dalle diverse normative, ma rappresenta una valutazione preventiva alla VIA effettuata per questo motivo su un livello di progettazione preliminare.

- La procedura di VIA invece, rappresenta una complessa valutazione ambientale di un determinato progetto, con una fase di partecipazione pubblica (mediante evidenza pubblica dei progetti presentati), l'acquisizione dei pareri previsti dalle normative ambientali da parte delle Autorità ambientali competenti, e la formulazione di un provvedimento finale autorizzativo di compatibilità ambientale nel quale confluiscono tutti i pareri previsti in materia ambientale. Per le suddette motivazioni viene svolta su un livello di progettazione definitivo.

Si evidenzia quindi che la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (laddove prevista a seconda della tipologia di intervento), essendo svolta su un livello di progettazione preliminare, deve avvenire preventivamente ai successivi procedimenti autorizzativi previsti dalla varie normative ambientali (tra le quali anche l'AIA e le Autorizzazioni Uniche Ambientali).

Pertanto si precisa che il coordinamento fra i diversi procedimenti può essere sviluppato in modo funzionale solo nel momento in cui viene attivata una procedura di VIA (ai sensi degli articoli 20 e seguenti).

3)

**INQUADRAMENTO GENERALE NORMATIVA
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)
(D.lgs. 152/2006 parte II, titolo III-bis);**

La procedura relativa all’Autorizzazione Integrata Ambientale è disciplinata dal Titolo III–bis, parte seconda del D.lgs. 152/2006 (a seguito delle modifiche introdotte dal D.lgs. 128/2010).

L’art. 4, comma 4, lettera c) del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.. indica che:

“l'autorizzazione integrata ambientale ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dalle attività di cui all'allegato VIII e prevede misure intese a evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente salve le disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale”.

Secondo quanto stabilito nelle definizioni (art. 5 del D.lgs. 152/2006) per Autorizzazione Integrata Ambientale si intende:

“o-bis) autorizzazione integrata ambientale: il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto rientrante fra quelli di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti di cui al titolo III-bis del presente decreto ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c). Un'autorizzazione integrata ambientale può valere per uno o più impianti o parti di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore”.

Per un’analisi di dettaglio della sopracitata normativa si rimanda all’Allegato 1.

4)

INDICAZIONI NORMATIVE DI COORDINAMENTO TRA VIA ED AIA

La normativa nazionale e quella regionale in materia di valutazione di impatto ambientale, sottolineano in vari punti della disciplina il carattere interdisciplinare e la correlazione che la VIA deve avere con gli altri procedimenti di “autorizzazione ambientale”.

Particolare rilievo viene dato all’Autorizzazione Integrata Ambientale e alla necessità di coordinamento fra le due procedure (VIA e AIA).

A livello di normativa nazionale, il D.lgs. 152/2006 e s.m.i., nella Parte seconda, Art. 10 (*Norme per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti*), al comma 2 indica quanto segue: “*Le regioni e le province autonome assicurano che, per i progetti per i quali la valutazione d'impatto ambientale sia di loro attribuzione e che ricadano nel campo di applicazione dell'allegato VIII del presente decreto, la procedura per il rilascio di autorizzazione integrata ambientale sia coordinata nell'ambito del procedimento di VIA; è in ogni caso disposta l'unicità della consultazione del pubblico per le due procedure. Se l'autorità competente in materia di VIA coincide con quella competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, le disposizioni regionali e delle province autonome possono prevedere che il provvedimento di valutazione d'impatto ambientale faccia luogo anche di quella autorizzazione. In questo caso, si applica il comma 1-bis del presente articolo.*”

La legge regionale n. 12/2009, di fatto, riprende i medesimi concetti all’art. 5: “*La procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale è coordinata nell'ambito del procedimento di VIA, e il provvedimento di VIA tiene luogo dell'autorizzazione integrata ambientale per i progetti per i quali la relativa valutazione è di competenza regionale e che ricadono nel campo di applicazione dell'allegato I del d.lgs. 59/2005¹. E' comunque assicurata l'unicità della consultazione del pubblico per le due procedure. In questo caso, lo studio di impatto ambientale e gli elaborati progettuali contengono anche le informazioni previste ai commi 1 e 2 dell'articolo Art. 5, comma 1 del d.lgs. 59 del 2005 e il provvedimento finale contiene le condizioni e le misure supplementari previste dagli articoli 7 e 8 del medesimo decreto. Alle fasi di istruttoria tecnica finalizzate al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale provvede in ogni caso la struttura regionale competente in materia di gestione delle autorizzazioni ambientali, cui competono, inoltre, le funzioni di controllo, di aggiornamento, di rinnovo delle autorizzazioni integrate ambientali stesse.²”*

¹ Il D.Lgs. 59/2005 è stato abrogato a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 128 del 29 giugno 2010 “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell’articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69*”.

² A seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. 128 del 28 giugno 2010 il coordinamento tra le procedure AIA e VIA sono definite all’art. 10, parte seconda, del D.lgs. 152/2006.

5)
MODALITÀ DI COORDINAMENTO TRA LE DUE PROCEDURE VIA ED AIA

Se un progetto è sottoposto:

- a procedura di VIA ai sensi degli articoli 20 e successivi della l.r. 12/2009 (in quanto ricadente nell'Allegato A della l.r. 12/2009, oppure a seguito di procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA è risultata necessaria la medesima);
- a procedura di AIA ai sensi del Titolo III – bis della parte Seconda del D.lgs. 152/2006;

risulta necessario sviluppare contestualmente le due procedure, mediante un coordinamento delle stesse.

Di seguito si illustrano le varie fasi delle due procedure, approfondendo gli aspetti che necessitano di coordinamento:

1)
Presentazione istanze di VIA e di AIA:

L'istanza deve essere presentata contestualmente alle Strutture regionali competenti per i due procedimenti, con allegata la documentazione progettuale prevista dalle due normative:

- alla Struttura regionale competente in materia di VIA deve essere consegnato il progetto definitivo dell'opera, lo Studio di impatto ambientale, la Sintesi non tecnica e l'elenco delle autorizzazioni/pareri/assensi previsti per l'opera;
- alla Struttura regionale competente in materia di AIA deve essere consegnato il progetto definitivo dell'opera, le informazioni di cui al comma 1, dell'art. 29-ter del D.lgs 152/2006, e l'indicazione delle informazioni che ad avviso del gestore non devono essere diffuse per ragioni di riservatezza industriale (in quest'ultimo caso fornisce una copia della domanda senza queste informazioni riservate, ai fini dell'accessibilità al pubblico), nonché copia della documentazione prevista per la procedura di VIA (Studio di impatto ambientale, Sintesi non tecnica, elenco delle autorizzazioni/pareri/assensi previsti per l'opera, ecc...).

La sopracitata documentazione deve essere fornita in copia cartacea e informatica (formato Pdf).

Le Strutture competenti, procedono quindi all'esame preliminare della documentazione ricevuta al fine di valutarne la completezza.

Entrambe le procedure prevedono un termine di 30 gg. per il suddetto esame preliminare.

Coordinamento:

Deve essere svolto un lavoro di confronto e coordinamento tra le due Strutture regionali al fine di valutare la completezza della documentazione ricevuta; esclusivamente quando la documentazione viene ritenuta esaustiva per entrambe le procedure, i procedimenti possono proseguire.

Laddove per entrambi i procedimenti, o per uno solo dei due, viene ravvisata la necessità di acquisire documentazione integrativa, la suddetta documentazione viene richiesta al proponente (in un'unica soluzione per entrambi i procedimenti) indicando tempi per la consegna della medesima (un termine non inferiore ai 30 giorni), fatta salva la facoltà del proponente di chiedere una proroga dei tempi. In tale caso i procedimenti si intendono interrotti fino alla presentazione della documentazione integrativa. Se il proponente non rispetta la scadenza per la presentazione delle integrazioni l'istanza si ritiene ritirata.

2)

Avvio della fase istruttoria

Nel momento in cui la documentazione ricevuta risulta esaustiva per l'avvio dei due procedimenti, le Strutture competenti procedono con i successivi adempimenti istruttori di competenza.

Le Strutture competenti procedono quindi con l'effettuazione della cosiddetta "comunicazione di avvio del procedimento" da inviare al soggetto proponente.

- La procedura di AIA prevede la comunicazione di inizio procedimento da inviare al soggetto "gestore" dell'impianto proposto. Dal ricevimento della suddetta comunicazione il soggetto ha tempo 15 gg. per provvedere alla pubblicazione su un quotidiano a tiratura regionale (oppure a livello nazionale se si tratta di progetti che ricadono nell'ambito della competenza dello Stato) di un annuncio contenente l'indicazione della localizzazione dell'impianto e del proprio nominativo, nonché gli uffici ove è possibile prendere visione della documentazione e trasmettere le osservazioni.

- La procedura di VIA non prevede espressamente l'effettuazione della suddetta comunicazione ai sensi della l.r. 12/2009 (essa viene effettuata ai sensi di quanto previsto dalla normativa sul procedimento amministrativo); la medesima viene inviata a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul BUR dell'avviso di deposito, in modo tale si comunica al proponente l'attivazione della fase di partecipazione pubblica.

Coordinamento:

Le Strutture regionali competenti procedono singolarmente con l'effettuazione delle comunicazioni relative ai procedimenti di competenza.

3)

Forme di pubblicità:

Sia la legislazione nazionale che quella regionale sottolineano in modo particolare l'importanza dell'unicità (o comunque il coordinamento fra le due procedure) per quanto riguarda le forme di pubblicità dei procedimenti in atto e la conseguente facoltà di partecipazione da parte del pubblico ai medesimi (mediante la formulazione di osservazioni);

Per quanto riguarda le "forme di pubblicità":

A)

entrambe le procedure prevedono la necessità di pubblicità a cura del proponente su un quotidiano a diffusione regionale (recante le informazioni relative al progetto, alle procedure attivate, le sedi dove sono depositati i progetti e dove trasmettere le osservazioni):

- per la procedura di AIA dopo la comunicazione di inizio procedimento il proponente ha tempo 15 gg. per fare “*un annuncio contenente l'indicazione della localizzazione dell'impianto e del proprio nominativo, nonché gli uffici presso i quali sono depositati i documenti e gli atti inerenti il procedimento ove è possibile prendere visione degli stessi e trasmettere le osservazioni*”;
- per la procedura di VIA la legge non indica un data specifica entro la quale deve essere fatta la pubblicazione su un giornale da parte del proponente;

Coordinamento:

Il soggetto proponente deve effettuare un unico annuncio su un quotidiano laddove viene comunicato che il progetto è sottoposto contestualmente sia a VIA che ad AIA, e sono indicate le sedi dove è consultabile la documentazione e ove è possibile presentare le proprie osservazioni in forma scritta.

B)

entrambe le procedure prevedono la necessità di pubblicità a cura delle Strutture regionali sul sito regionale (di competenza) nel quale informare dei procedimenti in atto:

Coordinamento:

Le Strutture competenti provvedono ciascuna a dare atto negli appositi spazi previsti nei siti regionali di competenza delle procedure in essere, con tutte le informazioni previsti dalla legge, nonché della documentazione inseribile online:

per la procedura di VIA: http://www.regione.vda.it/territorio/via/default_i.asp

per la procedura di AIA:

http://www.regione.vda.it/territorio/gestioneautorizzazioniambientali/aia/default_i.asp

C)

la procedura di VIA prevede la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale (BUR) dell'avviso di deposito presso la Struttura competente della documentazione inerente l'istanza di VIA, con indicazione dei tempi e delle sedi per l'esame del progetto da parte del pubblico.

Coordinamento:

Nella pubblicazione sul BUR effettuata dalla Struttura competente in materia di VIA, viene data evidenza che il progetto è sottoposto sia a procedura di VIA sia di AIA (in modo tale da implementare le forme di pubblicità per la procedura di AIA)

D)

la procedura di VIA prevede che venga dato avviso sull'Albo Pretorio dei Comuni territorialmente interessati dal progetto dell'avvenuto deposito, presso la Struttura regionale competente, della documentazione inerente l'istanza di VIA di un determinato progetto, con indicazione dei tempi e delle sedi per l'esame del progetto da parte del pubblico.

Coordinamento:

Nella pubblicazione sull'Albo pretorio dei Comuni interessati dal progetto viene data evidenza che il progetto è sottoposto sia a procedura di VIA sia di AIA (in modo tale da implementare le forme di pubblicità per la procedura di AIA).

4)

Partecipazione pubblica e tempi istruttori:

A)

Forma di pubblicità che definisce i termini per la partecipazione pubblica:

- per la procedura AIA i termini entro i quali il pubblico può formulare osservazioni (in forma scritta) decorrono dalla data di pubblicazione sul quotidiano da parte del proponente;
- per la procedura di VIA i termini di tempo entro i quali il pubblico può formulare osservazioni (in forma scritta) decorrono dalla data di pubblicazione sul BUR da parte dell'autorità competente.

B)

Termini di tempo per la partecipazione:

- per la procedura AIA i termini entro i quali il pubblico può formulare osservazioni sulla domanda di autorizzazione sono di 30 gg. dalla data di pubblicazione dell'annuncio;
- per la procedura di VIA i termini di tempo entro i quali il pubblico può formulare osservazioni sono di 60 gg.;

Si rileva, quindi, come la procedura di VIA ammetta un tempo superiore per accogliere osservazioni da parte del pubblico.

Coordinamento:

Sebbene i termini di decorrenza per la presentazione delle "Osservazioni" previste dai due procedimenti risultino differenti, la valutazione delle stesse deve avvenire in maniera congiunta (es. *"osservazioni presentate ai fini della procedura di VIA" pervenute oltre i termini previsti dalla procedura di AIA, saranno oggetto di valutazione anche ai fini di quest'ultima procedura*).

5)

Fase di valutazione e acquisizione pareri:

Entrambe le procedure di VIA ed AIA prevedono la Conferenza dei servizi finalizzata alla valutazione congiunta dei progetti e all'acquisizione dei pareri previsti dalle normative ambientali e territoriali.

- La procedura di AIA prevede obbligatoriamente la convocazione della Conferenza dei Servizi, i cui "lavori" devono essere conclusi entro 60 gg. dalla data di scadenza per la presentazione delle "osservazioni" da parte del pubblico;
- La procedura di VIA prevede la facoltà della convocazione della Conferenza dei Servizi, che può essere convocata al termine del periodo di pubblicazione (quindi al termine dei 60 gg. validi per la presentazione delle "osservazioni");

Coordinamento:

Al fine di svolgere una valutazione contestuale del progetto, per gli aspetti inerenti entrambe le procedure in corso, risulta necessario effettuare un'unica Conferenza dei servizi decisoria che rappresenterà un momento di analisi e decisione finale congiunta.

La suddetta Conferenza dei servizi decisoria sarà convocata al termine del periodo di pubblicazione previsto dalla VIA (60 gg. dalla data di pubblicazione sul BUR); in modo tale le eventuali osservazioni pervenute ai sensi della normativa della VIA potranno essere esaminate congiuntamente in tale sede.

Laddove vi fossero particolari esigenze tecniche (in particolare per la procedura di AIA) si potrebbe ravvisare la necessità di convocare precedenti e disgiunte Conferenze dei servizi a valenza istruttoria per approfondire determinati aspetti inerenti la singola procedura.

Nel corso della Conferenza dei servizi decisoria vengono acquisiti i pareri e le autorizzazioni previste da entrambe le procedure (da parte delle Strutture regionali competenti, dei Comuni territorialmente coinvolti dalla realizzazione delle opere, dell'ARPA e di eventuali ulteriori Enti coinvolti nel procedimento).

Per quanto riguarda le modalità di svolgimento della Conferenza dei servizi decisoria, si rammenta quanto segue:

“Nel caso di impossibilità dei soggetti competenti a partecipare alla Conferenza dei Servizi o in caso di partecipazione alla stessa tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volontà della struttura o dell'amministrazione rappresentata, ovvero nel caso di espressione di dissenso privo dei requisiti di cui all'articolo 28, comma 1, della legge regionale n. 19/2007, si intenderà acquisito parere favorevole, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 26 della citata legge regionale 19/2007. L'eventuale dissenso di soggetti regolarmente convocati alla Conferenza di Servizi deve essere manifestato durante la Conferenza stessa, deve essere motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare, ove possibile, le eventuali prescrizioni cui uniformarsi ai fini dell'assenso, così come definito nel citato art. 28, comma 1 della legge regionale 19/2007”.

6)

Interruzioni tempi istruttori

Entrambe le procedure prevedono la possibilità che nell'ambito della Conferenza dei servizi (o nei 30 gg. successivi alla medesima per la procedura di VIA), possono essere richieste integrazioni da parte della Struttura regionale competente (ad es. a seguito di esigenze manifestate da parte dei soggetti che hanno espresso pareri), in unica soluzione, con interruzione dei tempi istruttori.

La procedura di VIA, inoltre, prevede anche la possibilità che sia il proponente stesso a richiedere un'interruzione dei tempi istruttori al fine di modificare/integrare il progetto e concertare lo stesso con i soggetti che hanno espresso i pareri (tale facoltà non è espressamente prevista nella procedura di AIA).

Inoltre, nel caso in cui il progetto venga modificato dal proponente in modo ritenuto sostanziale ai fini della valutazione di VIA, la Struttura regionale competente può valutare la necessità di ricorrere ad una nuova fase di pubblicità e di partecipazione pubblica (per consentire l'analisi delle modifiche progettuali apportate da parte del pubblico).

Coordinamento:

Sebbene la procedura di VIA pare prevedere una gamma più ampia di possibilità di interruzioni dei tempi istruttori, con la finalità di incentivare la concertazione del progetto con i soggetti che partecipano al procedimento, si ritiene che il medesimo obiettivo possa essere condiviso anche dalla procedura di AIA.

Pertanto, nel caso in cui emerga la necessità di approfondire/integrare il progetto da parte dei soggetti intervenuti in sede di Conferenza dei servizi nell'ambito di entrambi i procedimenti (o anche solo per gli aspetti riguardanti uno solo di essi), le integrazioni vengono richieste, in un'unica soluzione, interrompendo i tempi istruttori di entrambi i procedimenti. Laddove le suddette esigenze emergano su istanza del proponente (che intende modificare il progetto per concertare lo stesso a seguito di problematiche emerse in sede di acquisizione dei pareri), i tempi

istruttori di entrambi i procedimenti devono essere interrotti fino all'acquisizione dei nuovi elaborati progettuali. Si sottolinea che la procedura AIA prevede in tale senso un termine massimo non superiore a 90 gg. per la presentazione della suddetta documentazione. Infine, laddove le modifiche apportate impongano una nuova fase di pubblicità, la medesima deve essere reiterata per entrambi i procedimenti.

7)

Conclusioni procedimenti e atto finale di approvazione

Nel momento in cui le fasi di valutazione previste dalle procedure istruttorie di VIA e di AIA risultano completate, le Strutture regionali competenti devono concludere i rispettivi procedimenti con l'emissione di un provvedimento autorizzativo finale.

- La procedura AIA indica che il provvedimento autorizzativo finale sostituisce “... *ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'allegato IX*” di cui al D.L.gs 152/2006.

- La procedura di VIA indica (nelle definizioni di cui al comma 1, articolo 2 della l.r. 12/2009) che il provvedimento di valutazione di impatto ambientale: “..... *E' un provvedimento obbligatorio e vincolante che sostituisce o coordina le autorizzazioni, i pareri, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, in materia ambientale e di patrimonio culturale, inclusa l'autorizzazione integrata ambientale*”;

Coordinamento:

Deve essere emesso un unico provvedimento finale che contiene sia le determinazioni in materia di AIA, sia la compatibilità ambientale dell'intervento, oltre che i pareri/autorizzazioni necessarie e previste dalle normative ambientali e territoriali. Il suddetto provvedimento è rappresentato da una deliberazione di Giunta regionale.

A conclusione del suddetto capitolo si riporta uno schema esemplificativo delle varie fasi dei due procedimenti con il coordinamento proposto:

AIA	VIA
Presentazione istanza e documentazione	Presentazione istanza e documentazione
Verifica preliminare documentazione (entro 30 gg.)	Verifica preliminare documentazione (entro 30 gg.)
Eventuale richiesta integrazioni	Eventuale richiesta integrazioni
Comunicazione inizio proc. e forme di pubblicità	
Notizia su giornale a cura del proponente (entro 15 gg.)	Notizia su giornale a cura del proponente
Inserimento informazioni su sito Regione	Inserimento informazioni su sito Regione
/	Pubblicazione Avviso su Albo Pretorio Comuni
/	Pubblicaz sul BUR
Fase di partecipaz pubblica (30 gg. da pubblicazione annuncio su giornale)	Fase di partecipaz pubblica (60 gg. da pubblicazione sul BUR)
Convocazione conferenza servizi congiunta e richiesta pareri soggetti competenti	
Conferenza dei Servizi - Valutazione congiunta (comprese le osservazioni) e acquisizione pareri	
Eventuale richiesta integrazioni (max. 90 gg.)	Eventuale richiesta integrazioni (60 gg. + eventuale proroga)
	Eventuale modifica progetto (eventuale nuova pubblicazione)
Emissione atto finale di VIA e AIA con deliberazione di Giunta regionale	

6)

**INQUADRAMENTO GENERALE DELLA NORMATIVA RELATIVA
ALL'AUTORIZZAZIONE UNICA PER I NUOVI IMPIANTI DI SMALTIMENTO E DI
RECUPERO DEI RIFIUTI (RILASCIATA AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS.
152/2006);**

Il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 disciplina alla Parte IV, articolo 208, la procedura per il rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione, l'esercizio e la gestione di impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti, anche pericolosi. Il medesimo articolo, al comma 15, disciplina la procedura di autorizzazione, in via definitiva, degli impianti mobili di recupero/smaltimento di rifiuti.

Il rilascio di dette autorizzazioni è di competenza della Regione sul cui territorio si intende installare l'attività di gestione dei rifiuti, oppure, nel caso degli impianti mobili, è la Regione ove l'interessato ha la sede legale o la società straniera proprietaria dell'impianto ha la sede di rappresentanza.

Il citato art. 208 del d.lgs 152/2006 norma il procedimento amministrativo, e le relative tempistiche, per il rilascio delle autorizzazioni uniche alla gestione di rifiuti, secondo una procedura detta "ordinaria", nonché i contenuti, la durata e le modalità di modifica e rinnovo dell'autorizzazione stessa.

Come si legge al comma 6 dell'art. 208, l'approvazione dal parte della Regione, ai sensi dell'art. 208 medesimo, del progetto definitivo presentato dal soggetto interessato "sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità e, urgenza ed indifferibilità dei lavori". Inoltre, l'articolo 14-ter, comma 3-bis, della legge 7 agosto 1990 n. 241, stabilisce che in caso di opera o attività sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede di Conferenza dei Servizi in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza, ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42.

Le operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti che possono essere autorizzate ai sensi del citato art. 208 sono indicate nell'Allegato B "Operazioni di smaltimento" e nell'Allegato C "Operazioni di recupero" alla Parte IV del d.lgs. 152/2006, e sono riportate di seguito:

Operazioni di smaltimento dei rifiuti:

D1 Deposito sul o nel suolo (ad es. discarica)

D2 Trattamento in ambiente terrestre (ad es. biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli)

D3 Iniezioni in profondità (ad es. iniezione dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o faglie geolitiche naturali)

D4 Lagunaggio (ad es. scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.)

D5 Messa in discarica specialmente allestita (ad es. sistemazione in alveoli stagni separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente)

D6 Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione

D7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino

D8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12

D9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad es. evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)

- D10 Incenerimento a terra
- D11 Incenerimento in mare
- D12 Deposito permanente (ad es. sistemazione di contenitori in una miniera, ecc.)
- D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12
- D14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13
- D15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

Operazioni di recupero dei rifiuti:

- R1 Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia
- R2 Rigenerazione/recupero di solventi
- R3 Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)
- R4 Riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici
- R5 Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche
- R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi
- R7 Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti
- R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori
- R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli
- R10 Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia
- R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10
- R12 Scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11
- R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

L'art. 208 prevede un'interazione tra il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti e la procedura di VIA del progetto medesimo.

In particolare, il comma 1 dell'art. 208 stabilisce che *“Ove l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione d'impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, alla domanda è altresì allegata la comunicazione del progetto all'Autorità competente ai predetti fini; i termini di cui ai commi 3 e 8 restano sospesi fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale ai sensi della Parte II del presente decreto”*.

Il comma 4 dell'art. 208, relativo ai lavori della Conferenza dei Servizi, stabilisce, alla lettera c), che la Conferenza dei Servizi *“acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la valutazione di compatibilità ambientale”*. Quanto sopra esposto, e le modalità operative di coordinamento tra i due procedimenti, sono oggetto di approfondimento nei paragrafi che seguono.

Il testo integrale dell'articolo 208 del d.lgs. 152/2006 è riportato in Allegato 3.

7)

MODALITÀ DI COORDINAMENTO TRA LE PROCEDURE VIA E AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE

Se il progetto di realizzazione di un impianto di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, o il progetto di modifica sostanziale di un impianto esistente, è soggetto sia:

- a procedura di VIA, ai sensi degli articoli 20 e successivi della l.r. 12/2009 (in quanto ricadente nell'Allegato A della l.r. 12/2009, oppure se a seguito di procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA è risultata necessaria la medesima);
- al rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione, l'esercizio e la gestione dell'impianto stesso, ai sensi dell'articolo 208 "Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti" del d.lgs. 152/2006;

è opportuno sviluppare contestualmente le due procedure, mediante un coordinamento delle stesse.

Di seguito si illustrano le varie fasi dei procedimenti di cui trattasi, approfondendo gli aspetti che necessitano di coordinamento:

1)

Presentazione istanze di VIA e di autorizzazione unica

L'istanza deve essere presentata dal soggetto interessato contestualmente alle Strutture regionali competenti per i due procedimenti, con allegata la documentazione prevista dalle due normative di riferimento:

- alla Struttura regionale competente in materia di VIA deve essere consegnato il progetto definitivo dell'opera, lo Studio di impatto ambientale, la Sintesi non tecnica e l'elenco delle autorizzazioni/pareri/assensi previsti per l'opera;
- alla Struttura regionale competente in materia di autorizzazione unica deve essere presentato il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione dello stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica (art. 208, comma 1, del d.lgs 152/2006), nonché copia della documentazione prevista per la procedura di VIA (Studio di impatto ambientale, Sintesi non tecnica, elenco delle autorizzazioni/pareri/assensi previsti per l'opera, ecc...).

L'art. 208, comma 1, del d.lgs. 152/2006 indica che: *"Ove l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, alla domanda è altresì allegata la comunicazione del progetto all'Autorità competente ai predetti fini; i termini di cui ai commi 3 e 8 (cioè i termini per l'avvio del procedimento amministrativo, per la convocazione della Conferenza dei Servizi e per la conclusione dell'istruttoria) restano sospesi fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale ai sensi della Parte II del presente decreto".*

Coordinamento:

Per entrambe le procedure viene richiesto il progetto definitivo dell'impianto, per cui il livello progettuale è analogo. In merito alla citazione presente nel comma 1, dell'art. 208, del D.lgs. in merito alla procedura di VIA, appare evidente come il proponente debba dimostrare presso la

Struttura competente in materia di autorizzazione unica l'avvenuta attivazione, contestuale, anche della procedura di VIA. Si ritiene opportuno che i due procedimenti avanzino contestualmente, e risulta pertanto necessario sviluppare un coordinamento fra i medesimi.

2)

Avvio della fase istruttoria

- il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica prevede all'art. 208, comma 3, del d.lgs. 152/2006 che: *“Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 (la domanda per realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti), la Regione individua il responsabile del procedimento e convoca apposita conferenza di servizi. Alla conferenza dei servizi partecipano, con un preavviso di almeno 20 giorni, i responsabili degli uffici regionali competenti e i rappresentanti delle autorità d'ambito e degli enti locali sul cui territorio è realizzato l'impianto, nonché il richiedente l'autorizzazione o un suo rappresentante al fine di acquisire documenti, informazioni e chiarimenti. Nel medesimo termine di 20 giorni, la documentazione di cui al comma 1 (il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica) è inviata ai componenti della conferenza di servizi”.*

- la procedura di VIA prevede invece che la Struttura competente abbia a disposizione 30 giorni di tempo per verificare la completezza della documentazione presentata, facendo salva quindi la possibilità di richiedere integrazioni. Solo nel momento in cui la suddetta documentazione è ritenuta completa (ai sensi della l.r. 12/2009), ha inizio la fase istruttoria, con l'attivazione delle “forme di pubblicità” e la trasmissione della documentazione progettuale, con la relativa richiesta di parere, ai soggetti competenti in materia territoriale e ambientale. La convocazione della Conferenza dei Servizi (prevista come facoltà nella procedura di VIA) può essere effettuata solo al termine della fase di pubblicazione del progetto, e cioè al termine dei 60 giorni di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale.

Coordinamento:

Per coordinare i due procedimenti è necessario che la documentazione presentata per la VIA sia completa, secondo quanto richiesto dalla normativa, ed attendere la conclusione della fase di “pubblicità” del progetto prevista dalla disciplina della VIA stessa. La soluzione perseguibile è l'interruzione del procedimento di autorizzazione unica fino al termine della fase di pubblicazione del progetto (60 giorni). L'interruzione della fase istruttoria prevista dal procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica può avvenire previa convocazione di una Conferenza dei Servizi da parte della Struttura competente per il rilascio dell'autorizzazione stessa, in occasione della quale viene preso atto della contestuale attivazione della procedura di VIA e si interrompono i tempi istruttori in attesa dell'espletamento della fase di pubblicazione prevista dalla VIA medesima (quindi fino all'esaurimento della fase di partecipazione pubblica).

3)

Forme di pubblicità, partecipazione pubblica e tempi istruttori

Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica non prevede espressamente l'obbligo di "forme di pubblicità del procedimento in atto", fatta salva la comunicazione di avvio del procedimento che viene notificata ai soggetti interessati al procedimento stesso.

La procedura di VIA, invece, prevede varie "forme di pubblicità" per incentivare la "partecipazione pubblica" al procedimento in corso, ritenendo la stessa una caratteristica importante nel processo di valutazione di impatto ambientale. Riassumendo sinteticamente le forme di pubblicità previste dalla disciplina di VIA si elencano le seguenti:

A)

necessità di pubblicità a cura del proponente su un quotidiano a diffusione regionale (recante le informazioni relative al progetto, alle procedure attivate e le sedi dove sono depositati i progetti);

B)

necessità di pubblicità a cura della Struttura regionale sul sito internet regionale (di competenza) nel quale fornire le informazioni riguardanti il procedimenti in atto (http://www.regione.vda.it/territorio/via/default_i.asp).

C)

necessità di pubblicità sul Bollettino Ufficiale Regionale (BUR) dell'avviso dell'avvenuto deposito presso la Struttura regionale competente della documentazione inerente l'istanza di VIA di un determinato progetto, con indicazione dei tempi e delle sedi per l'esame del progetto da parte del pubblico. Dalla data di pubblicazione sul BUR partono i termini di 60 giorni entro i quali chiunque può depositare presso la Struttura regionale competente in materia di VIA proprie "Osservazioni" inerenti il progetto, che saranno poi oggetto di valutazione nel proseguimento della fase istruttoria.

D)

necessità di avviso sull'Albo Pretorio dei Comuni territorialmente interessati dal progetto dell'avvenuto deposito, presso la Struttura regionale competente, della documentazione inerente l'istanza di VIA di un determinato progetto, con indicazione dei tempi e delle sedi per l'esame del progetto da parte del pubblico.

- La Struttura regionale competente al rilascio dell'autorizzazione unica può prevedere di dare evidenza dei procedimenti in corso, di propria competenza, in un'ottica di trasparenza e di partecipazione pubblica ai procedimenti in materia ambientale, sul proprio sito internet istituzionale:

http://www.regione.vda.it/territorio/gestioneautorizzazioniambientali/rifiuti/default_i.asp

Coordinamento:

Il coordinamento tra i due procedimenti si ha nel momento in cui la procedura per il rilascio dell'autorizzazione unica viene interrotto fino all'espletamento delle "forme di pubblicità" previste dalla disciplina di VIA in modo tale da garantire, in ogni caso, la partecipazione pubblica al processo, e la valutazione, in sede di Conferenza dei Servizi convocata congiuntamente dalle due Autorità competenti, anche delle eventuali "Osservazioni" pervenute da parte di terzi. Quindi i termini per la convocazione della Conferenza dei Servizi in sede decisoria (cioè l'ultima seduta in cui si riunisce la Conferenza per la valutazione definitiva del

progetto) devono essere interrotti per almeno 60 giorni dalla data di pubblicazione di avviso della procedura di VIA in corso sul BUR, tempo entro il quale possono pervenire all’Autorità competente per la VIA eventuali “Osservazioni”.

4)

Fase di valutazione e acquisizione dei pareri

Entrambe le procedure, di VIA e di Autorizzazione Unica, prevedono la convocazione della Conferenza dei Servizi finalizzata alla valutazione congiunta dei progetti e all’acquisizione dei pareri previsti dalle normative ambientali e territoriali.

Il procedimento per il rilascio dell’Autorizzazione Unica prevede (all’art. 208, comma 3, del d.lgs. 152/2006) la convocazione della Conferenza dei Servizi entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza di autorizzazione. Entro 90 giorni dalla sua convocazione la Conferenza dei Servizi deve trasmettere le proprie conclusioni, con i relativi atti, all’Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione (art. 208, comma 4, del d.lgs. 152/2006). Il comma 4 cita espressamente che *“La Conferenza di servizi: a) procede alla valutazione dei progetti; b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con quanto previsto dall’articolo 177, comma 4 (del d.lgs. 152/2006); c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la valutazione di compatibilità ambientale; d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla Regione.”.*

La procedura di VIA prevede invece la “facoltà” della convocazione della Conferenza dei Servizi, che può essere effettuata al termine del periodo di pubblicazione (quindi al termine dei 60 giorni validi per la presentazione delle “Osservazioni”).

Coordinamento:

Al fine di svolgere una valutazione contestuale del progetto, per gli aspetti inerenti entrambe le procedure in corso, risulta necessario effettuare un’unica Conferenza dei servizi decisoria che rappresenterà momento di analisi e decisione finale congiunta.

La suddetta Conferenza dei servizi decisoria sarà convocata al termine del periodo di pubblicazione previsto dalla VIA (60 gg. dalla data di pubblicazione sul BUR); in modo tale le eventuali osservazioni pervenute ai sensi della normativa della VIA potranno essere esaminate congiuntamente in tale sede.

Laddove vi fossero particolari esigenze tecniche (in particolare per la procedura di Autorizzazione Unica) si potrebbe ravvisare la necessità di convocare precedenti e disgiunte Conferenze dei servizi a valenza istruttoria per approfondire determinati aspetti ed eventuali criticità inerenti le singole procedure.

Al momento della convocazione della Conferenza dei Servizi in sede decisoria, i due procedimenti di cui trattasi procedono nuovamente in maniera coordinata, e in tale sede la Conferenza dei Servizi rappresenta momento di valutazione congiunta sia ai fini dell’espressione di compatibilità ambientale, sia ai fini del rilascio dell’Autorizzazione Unica. In tale sede vengono acquisiti i pareri e le eventuali autorizzazioni necessarie da parte dei diversi soggetti competenti (Strutture regionali, Comune territorialmente interessato dalla realizzazione del progetto, ARPA, USL, ecc...), dovuti ai fini sia della procedura di VIA che di rilascio dell’Autorizzazione Unica.

Per quanto riguarda le modalità di svolgimento della Conferenza dei servizi decisoria, si rammenta quanto segue:

“Nel caso di impossibilità dei soggetti competenti a partecipare alla Conferenza dei Servizi o in caso di partecipazione alla stessa tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volontà della struttura o dell’amministrazione rappresentata, ovvero nel caso

di espressione di dissenso privo dei requisiti di cui all'articolo 28, comma 1, della legge regionale n. 19/2007, si intenderà acquisito parere favorevole, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 26 della citata legge regionale 19/2007. L'eventuale dissenso di soggetti regolarmente convocati alla Conferenza di Servizi deve essere manifestato durante la Conferenza stessa, deve essere motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare, ove possibile, le eventuali prescrizioni cui uniformarsi ai fini dell'assenso, così come definito nel citato art. 28, comma 1 della legge regionale 19/2007)".

5)

Interruzione tempi istruttori

Il procedimento di autorizzazione unica, all'art. 208, comma 9, del D.lgs. 152/2006, prevede che *"I termini di cui al comma 8 (cioè i 150 giorni per la conclusione dell'istruttoria con il rilascio o il diniego motivato dell'autorizzazione) sono interrotti, per una sola volta, da eventuali richieste istruttorie fatte dal responsabile del procedimento al soggetto interessato e ricominciano a decorrere dal ricevimento degli elementi forniti dall'interessato"*.

La procedura di VIA (oltre alla verificare preliminare di completezza della documentazione) prevede la possibilità che nell'ambito della Conferenza dei servizi (o nei 30 giorni successivi alla medesima), possano essere richieste integrazioni da parte della Struttura regionale competente (ad es. a seguito di esigenze manifestate da parte dei soggetti che hanno espresso pareri), in un'unica soluzione, e con conseguente interruzione dei tempi istruttori.

La procedura di VIA prevede, inoltre, la possibilità che sia il proponente stesso a richiedere un'interruzione dei tempi istruttori al fine di modificare/integrare il progetto e concertare lo stesso con i soggetti che hanno espresso pareri (tale facoltà non è prevista nella procedura di autorizzazione unica). Nel caso in cui il progetto venga modificato dal proponente in modo ritenuto sostanziale ai fini della valutazione di VIA, la Struttura regionale competente può valutare la necessità di ricorrere ad una nuova fase di pubblicità e di partecipazione pubblica (per consentire l'analisi delle modifiche progettuali apportate da parte del pubblico).

Coordinamento:

Sebbene la procedura di VIA pare prevedere una gamma più ampia di possibilità di interruzioni dei tempi istruttori, con la finalità di incentivare la concertazione del progetto con i soggetti che partecipano al procedimento, si ritiene che il medesimo obiettivo possa essere condiviso anche dalla procedura di Autorizzazione Unica.

Pertanto, nel caso in cui emerga la necessità di approfondire/integrare il progetto da parte dei soggetti intervenuti in sede di Conferenza dei servizi nell'ambito di entrambi i procedimenti (o anche solo per gli aspetti riguardanti uno solo di essi), è necessario vengano richieste le suddette integrazioni, in un'unica soluzione, interrompendo i tempi istruttori di entrambi i procedimenti.

Anche laddove le suddette esigenze emergano su istanza del proponente (che intende modificare il progetto per concertare lo stesso a seguito di problematiche emerse in sede di acquisizione dei pareri), i tempi istruttori di entrambi i procedimenti dovranno essere interrotti fino all'acquisizione dei nuovi elaborati progettuali.

Infine, qualora le modifiche apportate al progetto impongano una nuova fase di pubblicità, la medesima dovrà essere reiterata.

7)

Conclusione procedimenti e atto finale di approvazione

Nel momento in cui le fasi di valutazione previste dalle procedure istruttorie di VIA e di Autorizzazione Unica risultano esaurite, le Strutture regionali competenti devono concludere i rispettivi procedimenti con l'emissione di un provvedimento autorizzativo finale.

- La procedura di autorizzazione unica indica all'art. 208, comma 6, che: *“L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori”*.

- La procedura di VIA indica, nelle definizioni di cui all'art. 2, comma 1, della l.r. 12/2009, che il provvedimento di valutazione di impatto ambientale: *“E' un provvedimento obbligatorio e vincolante che sostituisce o coordina le autorizzazioni, i pareri, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, in materia ambientale e di patrimonio culturale, inclusa l'autorizzazione integrata ambientale”*.

Coordinamento:

Deve essere emesso un unico provvedimento finale che contiene sia le determinazioni richieste dalla normativa sull'Autorizzazione Unica, sia il giudizio di compatibilità ambientale dell'intervento, oltre che i pareri/autorizzazioni dovute e previste dalle normative ambientali e territoriali. Il suddetto provvedimento è rappresentato da una deliberazione di Giunta regionale.

A conclusione del presente capitolo si riporta di seguito un prospetto riassuntivo delle varie fasi dei due procedimenti, quello di VIA e quello di rilascio dell’Autorizzazione Unica per impianti di smaltimento/recupero di rifiuti, con l’indicazione delle modalità di coordinamento proposte.

Autorizzazione unica	VIA	Tempistiche
Presentazione istanza e documentazione	Presentazione istanza e documentazione	
Convocazione Conferenza dei Servizi	Verifica preliminare della completezza documentale	Entro 30 giorni
Conferenza dei Servizi “istruttoria” – Sospensione della fase istruttoria	Eventuale richiesta di integrazioni	Interruzione dei termini di conclusione dei procedimenti
	Forme di pubblicità:	
	Notizia su giornale e cura del proponente l’intervento	
	Inserimento delle dovute informazioni sul sito internet dell’Autorità competente	
	Pubblicazione Avviso su Albo Pretorio Comunale	
	Pubblicazione Avviso sul B.U.R.	
	Fase di partecipazione pubblica ed eventuali osservazioni	60 giorni
Riavvio del procedimento		
Convocazione congiunta della Conferenza dei Servizi		
Conferenza dei Servizi decisoria per la valutazione congiunta finale dell’intervento, l’espressione dei pareri e rilascio delle autorizzazioni da parte dei soggetti competenti coinvolti		
Eventuale richiesta di integrazioni	Eventuale richiesta di integrazioni	Sospensione dei termini
	Eventuale modifica del progetto ed eventuale nuova fase di pubblicazione	
Emissione dell’atto finale di compatibilità ambientale e di rilascio dell’Autorizzazione Unica con deliberazione di Giunta regionale		

8)
**ALLEGATI A E B DELLA L.R. 12/2009:
APPROFONDIMENTI**

Gli Allegati A e B della l.r. 12/2009 elencano le tipologie di interventi che secondo la loro natura e/o il superamento di soglie dimensionali sono da sottoporre a procedura di VIA (interventi elencati nell'Allegato A), o sono da sottoporre a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (interventi elencati nell'Allegato B).

In entrambi gli Allegati vi sono alcune voci che riguardano impianti per la gestione dei rifiuti che sono oggetto di Autorizzazione Unica (di cui all'art. 208 del d.lgs. 152/2006) e che si riportano di seguito:

*Legge regionale 12/2009
Allegato A)*

12. Impianti di smaltimento e di recupero, questi ultimi per i procedimenti rientranti nelle procedure ordinarie di autorizzazione di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), di rifiuti pericolosi mediante le operazioni di cui agli allegati B e C, della parte IV, del medesimo decreto; è fatta eccezione per le operazioni di smaltimento D13, D14 e D15, nonché per le operazioni di recupero R13, per le quali è necessaria una procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'articolo 17.

13. Impianti di smaltimento e recupero, questi ultimi per i procedimenti rientranti nelle procedure ordinarie di autorizzazione di cui all'articolo 208 del d.lgs. 152/2006, di rifiuti non pericolosi con capacità superiore a 100 tonnellate/giorno, ad esclusione delle operazioni di incenerimento (D10) sempre soggette a procedura di VIA; è fatta eccezione per le operazioni di smaltimento D13, D14 e D15, nonché per le operazioni di recupero R13, per le quali è necessaria una procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'articolo 17. Sono altresì soggetti a procedura di VIA gli impianti di discarica per rifiuti speciali inerti aventi una capacità complessiva superiore a 50.000 metri cubi.

*Legge regionale 12/2009
Allegato B)*

7. Progetti di infrastrutture:

n) impianti di smaltimento e di recupero, questi ultimi per i procedimenti rientranti nelle procedure ordinarie di autorizzazione di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), di rifiuti pericolosi, relativi alle operazioni di smaltimento D13, D14 e D15, nonché alle operazioni di recupero R13;

o) impianti di smaltimento e recupero, questi ultimi per i procedimenti rientranti nelle procedure ordinarie di autorizzazione di cui all'articolo 208 del d.lgs. 152/2006, di rifiuti non pericolosi, relativi alle operazioni di smaltimento D13, D14 e D15, nonché alle operazioni di recupero R13, nonché impianti di discarica per rifiuti speciali inerti aventi una capacità complessiva compresa fra 30.000 e 50.000 metri cubi;

p) impianti di smaltimento e di recupero, questi ultimi qualora non assoggettati alle procedure semplificate di cui all'articolo 216 del d.lgs. 152/2006, di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 tonnellate/giorno (operazioni di cui agli allegati B e C, della parte IV, del d.lgs. 152/2006);

In considerazione della complessità delle voci sopra citate, e di alcuni dubbi interpretativi ad esse correlati, manifestati dagli utenti in questi anni di applicazione della nuova normativa in materia di VIA, si ritiene opportuno chiarire con le presenti Linee Guida i seguenti aspetti:

- nel caso di progetti relativi alle “discariche”, con il termine di “capacità complessiva” si intende la volumetria totale della discarica, comprensiva anche del materiale di ricoprimento (terreno vegetale) necessario per il recupero ambientale finale;
- nel caso di “impianti di smaltimento/recupero rifiuti” con il termine di “capacità complessiva” espressa in tonnellate/giorno si intende la capacità giornaliera media di lavorazione del materiale da parte dell’impianto (ottenuta rapportando la quantità annua di materiale trattabile, per la quale si richiede l’autorizzazione unica, al numero di giornate lavorative annuali). Si sottolinea, pertanto, che i progetti relativi alle suddette tipologie di impianti dovranno indicare fra i propri dati caratteristici anche la capacità complessiva (espressa in tonn/gg.) al fine di valutare correttamente la necessità o meno di attivare procedure di valutazione di impatto ambientale;
- nelle categorie degli impianti di recupero rifiuti di cui al punto precedente si ritiene di ascrivere unicamente gli “impianti fissi”, costituiti quindi da un insieme di macchinari (es. macchine trituratrici, vagli, presse, frantoi, ecc...) che lavorano in maniera continuativa in un’area predisposta a tal fine. Nel caso invece di “impianti mobili”, che vengono autorizzati in via definitiva, ma per il cui utilizzo presso singoli cantieri la normativa richiede che venga trasmessa un’apposita comunicazione di inizio attività alla Regione competente, i suddetti impianti non sono soggetti alle procedure di valutazione di impatto ambientale di cui alla l.r. 12/2009 (a prescindere dalla loro capacità di lavorazione), in considerazione dell’impossibilità di valutare a priori tutte le diverse tipologie di ambienti e condizioni nei quali detti impianti possono trovarsi ad operare;
- per quanto riguarda le attività di recupero/smaltimento di rifiuti nelle quali prevalgono (rispetto alle altre operazioni) le operazioni denominate D13 “Raggruppamento preliminare”, D14 “Ricondizionamento preliminare”, D15 “Deposito preliminare”, nonché le operazioni denominate R13 “Messa in riserva prima del recupero” qualora eseguite in cumuli, con esclusione di stoccaggi di rifiuti, da avviare al recupero, effettuati all’interno di cassoni posti in centri/impianti già autorizzati ai sensi della Parte IV del D.lgs. 152/2006, è necessario attivare, in ogni caso, la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, non essendo state fissate a priori, negli Allegati alla l.r. 12/2009, delle soglie quantitative;

ALLEGATI

Allegato 1

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Procedura ai sensi del Titolo III – bis della parte Seconda del D.lgs. 152/2006

Art. 29-bis. Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili

1. L'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attività di cui all'allegato VIII è rilasciata tenendo conto di quanto indicato nell'allegato XI e delle informazioni diffuse ai sensi dell'articolo 29-terdecies, comma 4 e dei documenti BREF (BAT Reference Documents) pubblicati dalla Commissione europea, nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del mare, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con la stessa procedura si provvede all'aggiornamento ed alla integrazione delle suddette linee guida, anche sulla base dello scambio di informazioni di cui all'articolo 29-terdecies, commi 3 e 4.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere determinati i requisiti per talune categorie di impianti, che tengano luogo dei corrispondenti requisiti fissati per ogni singola autorizzazione, purché siano garantiti un approccio integrato ed una elevata protezione equivalente dell'ambiente nel suo complesso.

3. Per le discariche di rifiuti da autorizzare ai sensi del presente titolo, si considerano soddisfatti i requisiti tecnici di cui al presente titolo se sono soddisfatti i requisiti tecnici di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

Art. 29-ter. Domanda di autorizzazione integrata ambientale

1. Ai fini dell'esercizio di nuovi impianti, della modifica sostanziale e dell'adeguamento del funzionamento degli impianti esistenti alle disposizioni del presente decreto, si provvede al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 29-sexies. Fatto salvo quanto disposto dal comma 4 e ferme restando le informazioni richieste dalla normativa concernente aria, acqua, suolo e rumore, la domanda deve contenere le seguenti informazioni:

- a) l'impianto, il tipo e la portata delle sue attività;
- b) le materie prime e ausiliarie, le sostanze e l'energia usate o prodotte dall'impianto;
- c) le fonti di emissione dell'impianto;
- d) lo stato del sito di ubicazione dell'impianto;
- e) il tipo e l'entità delle emissioni dell'impianto in ogni settore ambientale, nonché un'identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull'ambiente;
- f) la tecnologia utilizzata e le altre tecniche in uso per prevenire le emissioni dall'impianto oppure per ridurle;
- g) le misure di prevenzione e di recupero dei rifiuti prodotti dall'impianto;
- h) le misure previste per controllare le emissioni nell'ambiente nonché le attività di autocontrollo e di controllo programmato che richiede l'intervento dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente;
- i) le eventuali principali alternative prese in esame dal gestore, in forma sommaria;

1) le altre misure previste per ottemperare ai principi di cui all'articolo 6, comma 15, del presente decreto.

2. La domanda di autorizzazione integrata ambientale deve contenere anche una sintesi non tecnica dei dati di cui alle lettere da a) a l) del comma 1 e l'indicazione delle informazioni che ad avviso del gestore non devono essere diffuse per ragioni di riservatezza industriale, commerciale o personale, di tutela della proprietà intellettuale e, tenendo conto delle indicazioni contenute nell'articolo 39 della legge 3 agosto 2007, n. 124, di pubblica sicurezza o di difesa nazionale. In tale caso il richiedente fornisce all'autorità competente anche una versione della domanda priva delle informazioni riservate, ai fini dell'accessibilità al pubblico.

3. Qualora le informazioni e le descrizioni fornite secondo un rapporto di sicurezza, elaborato conformemente alle norme previste sui rischi di incidente rilevante connessi a determinate attività industriali, o secondo la norma UNI EN ISO 14001, ovvero i dati prodotti per i siti registrati ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 e successive modifiche, nonché altre informazioni fornite secondo qualunque altra normativa, rispettino uno o più requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, tali dati possono essere utilizzati ai fini della presentazione della domanda e possono essere inclusi nella domanda o essere ad essa allegati.

4. Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, l'autorità competente verifica la completezza della stessa e della documentazione allegata. Qualora queste risultino incomplete, l'autorità competente ovvero, nel caso di impianti di competenza statale, la Commissione di cui all'articolo 8-bis potrà chiedere apposite integrazioni, indicando un termine non inferiore a trenta giorni per la presentazione della documentazione integrativa. In tal caso i termini del procedimento si intendono interrotti fino alla presentazione della documentazione integrativa. Qualora entro il termine indicato il proponente non depositi la documentazione completa degli elementi mancanti, l'istanza si intende ritirata. E' fatta salva la facoltà per il proponente di richiedere una proroga del termine per la presentazione della documentazione integrativa in ragione della complessità della documentazione da presentare.

Art. 29-quater. Procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale

1. Per gli impianti di competenza statale la domanda è presentata all'autorità competente per mezzo di procedure telematiche, con il formato e le modalità stabiliti con il decreto di cui all'articolo 29-duodecies, comma 2.

2. L'autorità competente individua gli uffici presso i quali sono depositati i documenti e gli atti inerenti il procedimento, al fine della consultazione del pubblico.

3. L'autorità competente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda ovvero, in caso di riesame ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, contestualmente all'avvio del relativo procedimento, comunica al gestore la data di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e la sede degli uffici di cui al comma 2. Entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione il gestore provvede a sua cura e sue spese alla pubblicazione su un quotidiano a diffusione provinciale o regionale, ovvero a diffusione nazionale nel caso di progetti che ricadono nell'ambito della competenza dello Stato, di un annuncio contenente l'indicazione della localizzazione dell'impianto e del proprio nominativo, nonché gli uffici individuati ai sensi del comma 2 ove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni. Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 ed ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le informazioni pubblicate dal gestore ai sensi del presente comma sono altresì pubblicate dall'autorità competente nel proprio sito web. È in ogni caso garantita l'unicità della pubblicazione per gli impianti di cui al titolo III della parte seconda del presente decreto.

4. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui al comma 3, i soggetti interessati possono presentare in forma scritta, all'autorità competente, osservazioni sulla domanda.

5. La convocazione da parte dell'autorità competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, di apposita conferenza di servizi, alla quale sono invitate le amministrazioni competenti

in materia ambientale e comunque, nel caso di impianti di competenza statale, i Ministeri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dello sviluppo economico, oltre al soggetto richiedente l'autorizzazione, ha luogo ai sensi degli articoli 14, 14-ter, commi da 1 a 3 e da 6 a 9, e 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

7. Nell'ambito della Conferenza dei servizi di cui al comma 5, vengono acquisite le prescrizioni del sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonché il parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale per gli impianti di competenza statale o delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente per quanto riguarda il monitoraggio ed il controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente. In presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione di cui al presente titolo, il sindaco, qualora lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, può chiedere all'autorità competente di verificare la necessità di riesaminare l'autorizzazione rilasciata, ai sensi dell'articolo 29-octies.

8. Nell'ambito della Conferenza dei servizi, l'autorità competente può richiedere integrazioni alla documentazione, anche al fine di valutare la applicabilità di specifiche misure alternative o aggiuntive, indicando il termine massimo non superiore a novanta giorni per la presentazione della documentazione integrativa. In tal caso, il termine di cui al comma 9 resta sospeso fino alla presentazione della documentazione integrativa.

9. Salvo quanto diversamente concordato, la Conferenza dei servizi di cui al comma 5 deve concludersi entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine previsto dal comma 4 per la presentazione delle osservazioni.

10. L'autorità competente esprime le proprie determinazioni sulla domanda di autorizzazione integrata ambientale comunque entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda, ovvero, nel caso di cui al comma 8, entro centottanta giorni dalla presentazione della domanda. La tutela avverso il silenzio dell'Amministrazione è disciplinata dalle disposizioni generali del processo amministrativo.

11. Le autorizzazioni integrate ambientali, rilasciate ai sensi del presente decreto, sostituiscono ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'allegato IX, secondo le modalità e gli effetti previsti dalle relative norme settoriali. In particolare le autorizzazioni integrate ambientali sostituiscono la comunicazione di cui all'articolo 216, ferma restando la possibilità di utilizzare successivamente le procedure semplificate previste dal capo V.

12. Ogni autorizzazione integrata ambientale deve includere le modalità previste dal presente decreto per la protezione dell'ambiente, nonché l'indicazione delle autorizzazioni sostituite.

13. Copia dell'autorizzazione integrata ambientale e di qualsiasi suo successivo aggiornamento, è messa a disposizione del pubblico, presso l'ufficio di cui al comma 2. Presso il medesimo ufficio sono inoltre rese disponibili informazioni relative alla partecipazione del pubblico al procedimento.

14. L'autorità competente può sottrarre all'accesso le informazioni, in particolare quelle relative agli impianti militari di produzione di esplosivi di cui al punto 4.6 dell'allegato VIII, qualora ciò si renda necessario per l'esigenza di salvaguardare ai sensi dell'articolo 24, comma 6, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 241, e relative norme di attuazione, la sicurezza pubblica o la difesa nazionale. L'autorità competente può inoltre sottrarre all'accesso informazioni non riguardanti le emissioni dell'impianto nell'ambiente, per ragioni di tutela della proprietà intellettuale o di riservatezza industriale, commerciale o personale.

15. In considerazione del particolare e rilevante impatto ambientale, della complessità e del preminente interesse nazionale dell'impianto, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, possono essere conclusi, d'intesa tra lo Stato, le regioni, le province e i comuni territorialmente competenti e i gestori, specifici accordi, al fine di garantire, in conformità con gli interessi fondamentali della collettività, l'armonizzazione tra lo sviluppo del sistema produttivo nazionale, le politiche del territorio e le strategie aziendali. In tali casi l'autorità competente, fatto comunque salvo quanto previsto al comma 12, assicura il necessario coordinamento tra l'attuazione

dell'accordo e la procedura di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale. Nei casi disciplinati dal presente comma i termini di cui al comma 10 sono raddoppiati.

Art. 29-quinquies. Indirizzi per garantire l'uniforme applicazione sul territorio nazionale

1. Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e del lavoro, della salute e delle politiche sociali e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere emanati indirizzi per garantire l'uniforme applicazione delle disposizioni del presente titolo da parte delle autorità competenti.

Art. 29-sexies. Autorizzazione integrata ambientale

1. L'autorizzazione integrata ambientale rilasciata ai sensi del presente decreto deve includere tutte le misure necessarie per soddisfare i requisiti di cui agli articoli 6, comma 15, e 29-septies, al fine di conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso. L'autorizzazione integrata ambientale di attività regolamentate dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, contiene valori limite per le emissioni dirette di gas serra, di cui all'allegato B del medesimo decreto, solo quando ciò risulti indispensabile per evitare un rilevante inquinamento locale.

2. In caso di nuovo impianto o di modifica sostanziale, se sottoposti alla normativa in materia di valutazione d'impatto ambientale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 del presente decreto.

3. L'autorizzazione integrata ambientale deve includere valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti, in particolare quelle elencate nell'allegato X, che possono essere emesse dall'impianto interessato in quantità significativa, in considerazione della loro natura, e delle loro potenzialità di trasferimento dell'inquinamento da un elemento ambientale all'altro, acqua, aria e suolo, nonché i valori limite ai sensi della vigente normativa in materia di inquinamento acustico. I valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicato l'impianto. Se necessario, l'autorizzazione integrata ambientale contiene ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'inquinamento acustico. Se del caso, i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti. Per gli impianti di cui al punto 6.6 dell'allegato VIII, i valori limite di emissione o i parametri o le misure tecniche equivalenti tengono conto delle modalità pratiche adatte a tali categorie di impianti.

4. Fatto salvo l'articolo 29-septies, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui ai commi precedenti fanno riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso.

5. L'autorità competente rilascia l'autorizzazione integrata ambientale osservando quanto specificato nell'articolo 29-bis, commi 1, 2 e 3. In mancanza delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1, l'autorità competente rilascia comunque l'autorizzazione integrata ambientale tenendo conto di quanto previsto nell'allegato XI.

6. L'autorizzazione integrata ambientale contiene gli opportuni requisiti di controllo delle emissioni, che specificano, in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1, la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle

emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale. Tra i requisiti di controllo, l'autorizzazione stabilisce in particolare, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1, e del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 29-decies, comma 3. Per gli impianti di cui al punto 6.6 dell'allegato VIII, quanto previsto dal presente comma può tenere conto dei costi e benefici. Per gli impianti di competenza statale le comunicazioni di cui al presente comma sono trasmesse per il tramite dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.

7. L'autorizzazione integrata ambientale contiene le misure relative alle condizioni diverse da quelle di normale esercizio, in particolare per le fasi di avvio e di arresto dell'impianto, per le emissioni fuggitive, per i malfunzionamenti, e per l'arresto definitivo dell'impianto.

8. Per gli impianti assoggettati al decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 334, l'autorità competente ai sensi di tale decreto trasmette all'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale i provvedimenti adottati, le cui prescrizioni ai fini della sicurezza e della prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti sono riportate nella autorizzazione. In caso di decorrenza dei termini stabilito dall'articolo 29-quater, comma 10, senza che le suddette prescrizioni siano pervenute, l'autorità competente rilascia l'autorizzazione integrata ambientale e provvede ad integrarne il contenuto, una volta concluso il procedimento ai sensi del decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 334.

9. L'autorizzazione integrata ambientale può contenere altre condizioni specifiche ai fini del presente decreto, giudicate opportune dall'autorità competente. Le disposizioni di cui al successivo art. 29-nonies non si applicano alle modifiche necessarie per adeguare la funzionalità degli impianti alle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale.

Art. 29-septies. Migliori tecniche disponibili e norme di qualità ambientale

1. Se, a seguito di una valutazione dell'autorità competente, che tenga conto di tutte le emissioni coinvolte, risulta necessario applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualità ambientale, l'autorità competente può prescrivere nelle autorizzazioni integrate ambientali misure supplementari particolari più rigorose, fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualità ambientale.

Art. 29-octies. Rinnovo e riesame

1. L'autorità competente rinnova ogni cinque anni l'autorizzazione integrata ambientale, o l'autorizzazione avente valore di autorizzazione integrata ambientale che non prevede un rinnovo periodico, confermando o aggiornando le relative condizioni, a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione. A tale fine, sei mesi prima della scadenza, il gestore invia all'autorità competente una domanda di rinnovo, corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 29-ter, comma 1. Alla domanda si applica quanto previsto dall'articolo 29-ter, comma 3. L'autorità competente si esprime nei successivi centocinquanta giorni con la procedura prevista dall'articolo 29-quater, commi da 5 a 9. Fino alla pronuncia dell'autorità competente, il gestore continua l'attività sulla base della precedente autorizzazione.

2. Nel caso di un impianto che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti registrato ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, il rinnovo di cui al comma 1 è effettuato ogni otto anni. Se la registrazione ai sensi del predetto regolamento è successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, il rinnovo di detta autorizzazione è effettuato ogni otto anni a partire dal primo successivo rinnovo.

3. Nel caso di un impianto che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, il rinnovo di cui al comma 1 è effettuato ogni sei anni. Se la certificazione ai sensi della predetta norma è successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, il rinnovo di detta autorizzazione è effettuato ogni sei anni a partire dal primo successivo rinnovo.

4. Il riesame è effettuato dall'autorità competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando:

- a) l'inquinamento provocato dall'impianto è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite;
- b) le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni senza imporre costi eccessivi;
- c) la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche;
- d) nuove disposizioni legislative comunitarie o nazionali lo esigono.

5. In caso di rinnovo o di riesame dell'autorizzazione, l'autorità competente può consentire deroghe temporanee ai requisiti ivi fissati ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 4, se un piano di ammodernamento da essa approvato assicura il rispetto di detti requisiti entro un termine di sei mesi, e se il progetto determina una riduzione dell'inquinamento.

6. Per gli impianti di cui al punto 6.6 dell'allegato VIII, il rinnovo di cui al comma 1 è effettuato ogni dieci anni.

Art. 29-nonies. Modifica degli impianti o variazione del gestore

1. Il gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate.

2. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui al comma 1, risultino sostanziali, il gestore invia all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 29-ter, commi 1 e 2. Si applica quanto previsto dagli articoli 29-ter e 29-quater in quanto compatibile.

3. Agli aggiornamenti delle autorizzazioni o delle relative prescrizioni di cui al comma 1 e alle autorizzazioni rilasciate ai sensi del comma 2 si applica il disposto dell'articolo 29-octies, comma 5, e dell'articolo 29-quater, comma 15.

4. Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro trenta giorni all'autorità competente, anche nelle forme dell'autocertificazione.

Art. 29-decies. Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale

1. Il gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto dall'autorizzazione integrata ambientale, ne dà comunicazione all'autorità competente. Per gli impianti localizzati in mare, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale esegue i controlli di cui al comma 3, coordinandosi con gli uffici di vigilanza del Ministero dello sviluppo economico. (comma così modificato dall'art. 24, comma 1, lettera c), legge n. 35 del 2012)

2. A far data dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, il gestore trasmette all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, secondo modalità e frequenze stabilite nell'autorizzazione stessa. L'autorità competente provvede a mettere tali dati a disposizione del pubblico tramite gli uffici individuati ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 3.

3. L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, per impianti di competenza statale, o le agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, negli altri casi, accertano, secondo quanto previsto e programmato nell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 6 e con oneri a carico del gestore:

- a) il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale;

b) la regolarità dei controlli a carico del gestore, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché al rispetto dei valori limite di emissione;

c) che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione e in particolare che abbia informato l'autorità competente regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, tempestivamente dei risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto.

4. Ferme restando le misure di controllo di cui al comma 3, l'autorità competente, nell'ambito delle disponibilità finanziarie del proprio bilancio destinate allo scopo, può disporre ispezioni straordinarie sugli impianti autorizzati ai sensi del presente decreto.

5. Al fine di consentire le attività di cui ai commi 3 e 4, il gestore deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del presente decreto.

6. Gli esiti dei controlli e delle ispezioni sono comunicati all'autorità competente ed al gestore indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni di cui al comma 3, lettere a), b) e c), e proponendo le misure da adottare.

7. Ogni organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio su impianti che svolgono attività di cui agli allegati VIII e XII, e che abbia acquisito informazioni in materia ambientale rilevanti ai fini dell'applicazione del presente decreto, comunica tali informazioni, ivi comprese le eventuali notizie di reato, anche all'autorità competente.

8. I risultati del controllo delle emissioni, richiesti dalle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale e in possesso dell'autorità competente, devono essere messi a disposizione del pubblico, tramite l'ufficio individuato all'articolo 29-quater, comma 3, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.

9. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, l'autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni:

a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;

b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per l'ambiente;

c) alla revoca dell'autorizzazione integrata ambientale e alla chiusura dell'impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per l'ambiente.

10. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, l'autorità competente, ove si manifestino situazioni di pericolo o di danno per la salute, ne dà comunicazione al sindaco ai fini dell'assunzione delle eventuali misure ai sensi dell'articolo 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

11. L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale esegue i controlli di cui al comma 3 anche avvalendosi delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente territorialmente competenti, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 03, comma 5, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.

Art. 29-undecies. Inventario delle principali emissioni e loro fonti

1. I gestori degli impianti di cui all'allegato VIII trasmettono all'autorità competente e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del mare, per il tramite dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, entro il 30 aprile di ogni anno, i dati caratteristici relativi alle emissioni in aria, acqua e suolo dell'anno precedente.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del mare, in conformità a quanto previsto dalla Commissione europea, sentita la Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono apportate modifiche ai dati e al formato della comunicazione di cui al decreto dello stesso Ministro 23 novembre 2001, attuativo dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372.

3. L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale elabora i dati di cui al comma 1 e li trasmette all'autorità competente e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del mare anche per l'invio alla Commissione europea.

4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del mare e l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale assicurano, nel rispetto del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, l'accesso del pubblico ai dati di cui al comma 1 e alle successive elaborazioni.

Art. 29-duodecies. Comunicazioni

1. Le autorità competenti comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del mare, con cadenza annuale, i dati concernenti le domande ricevute, le autorizzazioni rilasciate ed i successivi aggiornamenti, d'intesa con la Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché un rapporto sulle situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni della autorizzazione integrata ambientale.

2. Le domande relative agli impianti di competenza statale di cui all'articolo 29-quater, comma 1, i dati di cui al comma 1 del presente articolo e quelli di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 29-decies, sono trasmessi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del mare, per il tramite dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, secondo il formato e le modalità di cui al decreto dello stesso Ministro 7 febbraio 2007.

Art. 29-terdecies. Scambio di informazioni

1. Le autorità competenti trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del mare, per il tramite dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, ogni tre anni, entro il 30 aprile, una comunicazione relativa all'applicazione del presente titolo, ed in particolare ai valori limite di emissione applicati agli impianti di cui all'allegato VIII e alle migliori tecniche disponibili su cui detti valori si basano, sulla base dell'apposito formulario adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del mare del 24 luglio 2009.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del mare predispone e invia alla Commissione europea una relazione sull'attuazione della direttiva 2008/1/CE e sulla sua efficacia rispetto ad altri strumenti comunitari di protezione dell'ambiente, sulla base del questionario, stabilito con decisione 2006/194/UE del 2 marzo 2006 della Commissione europea, e successive modificazioni, redatto a norma degli articoli 5 e 6 della direttiva 91/692/CEE.

3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del mare, di intesa con il Ministero dello sviluppo economico, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministero della salute e con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede ad assicurare la partecipazione dell'Italia allo scambio di informazioni organizzato dalla Commissione europea relativamente alle migliori tecniche disponibili e al loro sviluppo, nonché alle relative prescrizioni in materia di controllo, e a rendere accessibili i risultati di tale scambio di informazioni. Le modalità di tale partecipazione, in particolare, dovranno consentire il coinvolgimento delle autorità competenti in tutte le fasi ascendenti dello scambio di informazioni.

Le attività di cui al presente comma sono svolte di intesa con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali limitatamente alle attività di cui al punto 6.6 dell'allegato VIII.

4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del mare, provvede a garantire la sistematica informazione del pubblico sullo stato di avanzamento dei lavori relativi allo scambio di informazioni di cui al comma 3 e adotta d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 modalità di scambio di informazioni tra le autorità competenti, al fine di promuovere una più ampia conoscenza sulle migliori tecniche disponibili e sul loro sviluppo.

Art. 29-quattordecies. Sanzioni

1. Chiunque esercita una delle attività di cui all'allegato VIII senza essere in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la sola pena dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall'autorità competente.
3. Chiunque esercita una delle attività di cui all'allegato VIII dopo l'ordine di chiusura dell'impianto è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.
4. è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 52.000 euro il gestore che omette di trasmettere all'autorità competente la comunicazione prevista dall'articolo 29-decies, comma 1.
5. è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 11.000 euro il gestore che omette di comunicare all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi alle misurazioni delle emissioni di cui all'articolo 29-decies, comma 2.
6. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 26.000 euro il gestore che, senza giustificato e documentato motivo, omette di presentare, nel termine stabilito dall'autorità competente, la documentazione integrativa prevista dall'articolo 29-quater, comma 8.
7. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
8. Le sanzioni sono irrogate dal prefetto per gli impianti di competenza statale e dall'autorità competente per gli altri impianti.
9. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono versate all'entrata dei bilanci delle autorità competenti.
10. Per gli impianti rientranti nel campo di applicazione del presente titolo, dalla data di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, non si applicano le sanzioni, previste da norme di settore, relative a fattispecie oggetto del presente articolo.

Allegato 2

Progetti sottoposti a procedura di AIA di cui all'Allegato VIII alla parte Seconda, del D.lgs. 152/2006

1. Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi non rientrano nel titolo III-bis della seconda parte del presente decreto.
2. I valori limite riportati di seguito si riferiscono in genere alle capacità di produzione o alla resa. Qualora uno stesso gestore ponga in essere varie attività elencate alla medesima voce in uno stesso impianto o in una stessa località, si sommano le capacità di tali attività.
 1. Attività energetiche.
 - 1.1. Impianti di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50 MW.
 - 1.2. Raffinerie di petrolio e di gas.
 - 1.3. Cokerie.
 - 1.4. Impianti di gassificazione e liquefazione del carbone.
 - 1.4-bis. Terminali di rigassificazione e altri impianti localizzati in mare su piattaforme off-shore. (punto aggiunto dall'articolo 24, comma 1, lettera i), legge n. 35 del 2012)
 2. Produzione e trasformazione dei metalli.
 - 2.1. Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati.
 - 2.2. Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora.
 - 2.3. Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:
 - a) laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;
 - b) forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kJ per maglio e allorché la potenza calorifica è superiore a 20 MW;
 - c) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora.
 - 2.4. Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno.
 - 2.5. Impianti:
 - a) destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici;
 - b) di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacità di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli.
 - 2.6. Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m³.
 3. Industria dei prodotti minerali.
 - 3.1. Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno.
 - 3.2. Impianti destinati alla produzione di amianto e alla fabbricazione di prodotti dell'amianto.
 - 3.3. Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno.
 - 3.4. Impianti per la fusione di sostanze minerali compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con una capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno.
 - 3.5. Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 m³ e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/m³.

4. Industria chimica.

Nell'ambito delle categorie di attività della sezione 4 si intende per produzione la produzione su scala industriale mediante trasformazione chimica delle sostanze o dei gruppi di sostanze di cui ai punti da 4.1 a 4.6.

4.1 Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base come:

- a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici);
- b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine, epossidi;
- c) idrocarburi solforati;
- d) idrocarburi azotati, segnatamente ammine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati;
- e) idrocarburi fosforosi;
- f) idrocarburi alogenati;
- g) composti organometallici;
- h) materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa);
- i) gomme sintetiche;
- l) sostanze coloranti e pigmenti;
- m) tensioattivi e agenti di superficie.

4.2. Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base, quali:

- a) gas, quali ammoniaca; cloro o cloruro di idrogeno, fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bichloruro di carbonile;
- b) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati;
- c) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio;
- d) sali, quali cloruro d'ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d'argento;
- e) metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio.

4.3. Impianti chimici per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti).

4.4 Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi.

4.5 Impianti che utilizzano un procedimento chimico o biologico per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base.

4.6. Impianti chimici per la fabbricazione di esplosivi.

5. Gestione dei rifiuti.

Salvi l'art. 11 della direttiva 75/442/CEE e l'art. 3 della direttiva 91/689/CEE, del 12 dicembre 1991 del Consiglio, relativa ai rifiuti pericolosi.

5.1. Impianti per l'eliminazione o il ricupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R 1, R 5, R 6, R 8 e R 9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del 16 giugno 1975 del Consiglio, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno.

5.2. Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani quali definiti nella direttiva 89/369/CEE dell'8 giugno 1989 del Consiglio, concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, e nella direttiva 89/429/CEE del 21 giugno 1989 del Consiglio, concernente la riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, con una capacità superiore a 3 tonnellate all'ora.

5.3. Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato 11 A della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno.

5.4. Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti.

6. Altre attività.

6.1. Impianti industriali destinati alla fabbricazione:

a) di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;
b) di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno;

6.2. Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessuti la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno.

6.3. Impianti per la concia delle pelli qualora la capacità di trattamento superi le 12 tonnellate al giorno di prodotto finito.

6.4:

a) Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 tonnellate al giorno;

b) Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da: materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno ovvero materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno (valore medio su base trimestrale);

c) Trattamento e trasformazione del latte, con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 tonnellate al giorno (valore medio su base annua).

6.5. Impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno.

6.6. Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:

a) 40.000 posti pollame;

b) 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg), o

c) 750 posti scrofe.

6.7. Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg all'ora o a 200 tonnellate all'anno.

6.8. Impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite per uso elettrico mediante combustione o grafitizzazione.

Allegato 3

Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti

Procedura ai sensi dell'art. 208, Parte IV, del D.Lgs 152/2006

Art. 208. Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti

1. I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica. Ove l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, alla domanda è altresì allegata la comunicazione del progetto all'autorità competente ai predetti fini; i termini di cui ai commi 3 e 8 restano sospesi fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale ai sensi della parte seconda del presente decreto.

2. Resta ferma l'applicazione della normativa nazionale di attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, per gli impianti rientranti nel campo di applicazione della medesima, con particolare riferimento al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n.59.

3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, la regione individua il responsabile del procedimento e convoca apposita conferenza di servizi. Alla conferenza dei servizi partecipano, con un preavviso di almeno 20 giorni, i responsabili degli uffici regionali competenti e i rappresentanti delle autorità d'ambito e degli enti locali sul cui territorio è realizzato l'impianto, nonché il richiedente l'autorizzazione o un suo rappresentante al fine di acquisire documenti, informazioni e chiarimenti. Nel medesimo termine di 20 giorni, la documentazione di cui al comma 1 è inviata ai componenti della conferenza di servizi. La decisione della conferenza dei servizi è assunta a maggioranza e le relative determinazioni devono fornire una adeguata motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza.

4. Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la Conferenza di servizi: a) procede alla valutazione dei progetti; b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con quanto previsto dall'articolo 177, comma 4; c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la valutazione di compatibilità ambientale; d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla regione.

5. Per l'istruttoria tecnica della domanda le regioni possono avvalersi delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente.

6. Entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni della Conferenza dei servizi, valutando le risultanze della stessa, la regione, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

7. Nel caso in cui il progetto riguardi aree vincolate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si applicano le disposizioni dell'art. 146 di tale decreto in materia di autorizzazione.

8. L'istruttoria si conclude entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1 con il rilascio dell'autorizzazione unica o con il diniego motivato della stessa.

9. I termini di cui al comma 8 sono interrotti, per una sola volta, da eventuali richieste istruttorie fatte dal responsabile del procedimento al soggetto interessato e ricominciano a decorrere dal ricevimento degli elementi forniti dall'interessato.

10. Ferma restando la valutazione delle eventuali responsabilità ai sensi della normativa vigente, ove l'autorità competente non provveda a concludere il procedimento di rilascio dell'autorizzazione

unica entro i termini previsti al comma 8, si applica il potere sostitutivo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

11. L'autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'art. 178 e contiene almeno i seguenti elementi: a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti che possono essere trattati; b) per ciascun tipo di operazione autorizzata, i requisiti tecnici con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti e alla modalità di verifica, monitoraggio e controllo della conformità dell'impianto al progetto approvato; c) le misure precauzionali e di sicurezza da adottare; d) la localizzazione dell'impianto autorizzato; e) il metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione; f) le disposizioni relative alla chiusura e agli interventi ad essa successivi che si rivelino necessarie; g) le garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestate solo al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto; le garanzie finanziarie per la gestione della discarica, anche per la fase successiva alla sua chiusura, dovranno essere prestate conformemente a quanto disposto dall'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. h) la data di scadenza dell'autorizzazione, in conformità con quanto previsto al comma 12; i) i limiti di emissione in atmosfera per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico. 11 bis. Le autorizzazioni concernenti l'incenerimento o il co-incenerimento con recupero di energia sono subordinate alla condizione che il recupero avvenga con un livello elevato di efficienza energetica, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili.

12. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa per un periodo di dieci anni ed è rinnovabile. A tale fine, almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla regione che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate. Le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili e nel rispetto delle garanzie procedurali di cui alla legge n. 241 del 1990.

13. Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione: a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze; b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente; c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

14. Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti in aree portuali sono disciplinati dalle specifiche disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 di attuazione della direttiva 2000/59/CE sui rifiuti prodotti sulle navi e dalle altre disposizioni previste in materia dalla normativa vigente. Nel caso di trasporto transfrontaliero di rifiuti, l'autorizzazione delle operazioni di imbarco e di sbarco non può essere rilasciata se il richiedente non dimostra di avere ottemperato agli adempimenti di cui all'articolo 193, comma 1, del presente decreto.

15. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, esclusi gli impianti mobili che effettuano la disidratazione dei fanghi generati da impianti di depurazione e reimmettono l'acqua in testa al processo depurativo presso il quale operano, ed esclusi i casi in cui si provveda alla sola riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee, sono autorizzati, in via definitiva, dalla regione ove l'interessato ha la sede legale o la società straniera proprietaria dell'impianto ha la sede di rappresentanza. Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale, l'interessato, almeno sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla regione nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando l'autorizzazione di cui al comma 1 e l'iscrizione all'Albo nazionale gestori

ambientali, nonché l'ulteriore documentazione richiesta. La regione può adottare prescrizioni integrative oppure può vietare l'attività con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica.

16. Le disposizioni di cui al presente art. si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, eccetto quelli per i quali sia completata la procedura di valutazione di impatto ambientale.

17. Fatti salvi l'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico da parte dei soggetti di cui all'art. 190 ed il divieto di miscelazione di cui all'art. 187, le disposizioni del presente art. non si applicano al deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 183, comma 1, lettera m).

17bis. L'autorizzazione di cui al presente articolo deve essere comunicata, a cura dell'amministrazione competente al rilascio della stessa, al Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189 attraverso il Catasto telematico e secondo gli standard concordati con ISPRA che cura l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, dei seguenti elementi identificativi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica:

- a) ragione sociale;
- b) sede legale dell'impresa autorizzata;
- c) sede dell'impianto autorizzato;
- d) attività di gestione autorizzata;
- e) i rifiuti oggetto dell'attività di gestione;
- f) quantità autorizzate;
- g) scadenza dell'autorizzazione.

17ter. La comunicazione dei dati di cui al comma 17bis deve avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica tra i sistemi informativi regionali esistenti, e il Catasto telematico secondo standard condivisi.

18. In caso di eventi incidenti sull'autorizzazione, questi sono comunicati, previo avviso all'interessato, al Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189.

19. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata.

Allegato 4

Progetti da sottoporre a procedura di VIA di cui all'Allegato A della l.r. 12/2009

1. Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i 1.000 litri al secondo e di acque sotterranee, ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al secondo.
2. Impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva installata superiore a 15 Mw.
3. Impianti eolici per la produzione di energia elettrica, con potenza complessiva installata superiore a 100 Kw.
4. Impianti fotovoltaici con potenza complessiva installata superiore a 1 Mw.
5. Impianti industriali destinati:
 - a) alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;
 - b) alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 100 tonnellate al giorno.
6. Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra di loro:
 - a) per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base (progetti non inclusi nell'allegato II del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale));
 - b) per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base (progetti non inclusi nell'allegato II del d.lgs. 4/2008);
 - c) per la fabbricazione di fertilizzanti semplici o composti a base di fosforo, azoto, potassio (progetti non inclusi nell'allegato II del d.lgs. 4/2008);
 - d) per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi;
 - e) per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base mediante procedimento chimico o biologico;
 - f) per la fabbricazione di esplosivi.
7. Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici.
8. Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi.
9. Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici pericolosi ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256 (Classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi), con capacità complessiva superiore a 10.000 metri cubi.
10. Stoccaggio di altri prodotti chimici con capacità complessiva superiore a 1.000 metri cubi.
11. Impianti per la concia del cuoio e del pellame.
12. Impianti di smaltimento e di recupero, questi ultimi per i procedimenti rientranti nelle procedure ordinarie di autorizzazione di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), di rifiuti pericolosi mediante le operazioni di cui agli allegati B e C, della parte IV, del medesimo decreto; è fatta eccezione per le operazioni di smaltimento D13, D14 e D15, nonché per le operazioni di recupero R13, per le quali è necessaria una procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'articolo 17.
13. Impianti di smaltimento e recupero, questi ultimi per i procedimenti rientranti nelle procedure ordinarie di autorizzazione di cui all'articolo 208 del d.lgs. 152/2006, di rifiuti non pericolosi con capacità superiore a 100 tonnellate/giorno, ad esclusione delle operazioni di incenerimento (D10) sempre soggette a procedura di VIA; è fatta eccezione per le operazioni di smaltimento D13, D14 e D15, nonché per le operazioni di recupero R13, per le quali è necessaria una procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'articolo 17. Sono altresì soggetti a procedura di VIA gli impianti di discarica per rifiuti speciali inerti aventi una capacità complessiva superiore a 50.000 metri cubi.
14. Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 50.000 abitanti equivalenti.

15. Dighe e altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, ai fini non energetici, di altezza superiore a 10 metri e/o di capacità superiore a 100.000 metri cubi.
16. Attività di coltivazione sulla terraferma delle sostanze minerarie di cui alle leggi di settore.
17. Attività di coltivazione sulla terraferma degli idrocarburi liquidi e gassosi delle risorse geotermiche.
18. Elettrodotti per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV con tracciato di lunghezza superiore a 10 chilometri.
19. Strade, piste poderali e interpoderali, di nuova realizzazione, con lunghezza superiore a 2 chilometri.
20. Stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei artificiali con una capacità complessiva superiore a 40.000 metri cubi.
21. Impianti per l'allevamento intensivo di pollame, di suini o di bovini con più di:
 - a) 2000 posti per polli da ingrasso, 2000 per galline;
 - b) 1000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 500 posti per scrofe;
 - c) 200 unità bovine adulte (UBA).
22. Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici.
23. Sistemi di ricarica artificiale delle acque freatiche in cui il volume annuale dell'acqua ricaricata sia superiore a 10 milioni di metri cubi.
24. Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi intese a prevenire un'eventuale penuria di acqua, per un volume di acque trasferite superiore a 100 milioni di metri cubi all'anno. In tutti gli altri casi, opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi con un'erogazione media pluriennale del bacino in questione superiore a 100 milioni di metri cubi all'anno e per un volume di acque trasferite superiore al 5 per cento di detta erogazione. Sono comunque esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni.
25. Funivie bifune, funicolari ed impianti a fune ad ammorsamento automatico insistenti su nuovi tracciati.
26. Ogni modificazione o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modificazione o l'estensione di per sé sia conforme agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato.

Allegato 5

Progetti da sottoporre a procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA di cui all'Allegato B della l.r. 12/2009

1. Agricoltura:

- a) cambiamento di uso di aree non coltivate, semi-naturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva e interventi di sistemazione agraria con una superficie superiore a 5 ettari;
- b) iniziale forestazione di una superficie superiore a 20 ettari o deforestazione allo scopo di conversione di altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ettari;
- c) impianti per l'allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia superiore a:
 - 1) 1000 avicoli;
 - 2) 800 cunicoli;
 - 3) 500 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 250 posti per scrofe;
 - 4) 200 ovicaprini;
 - 5) 150 unità bovine adulte (UBA).

Sono comunque da sottoporre alla verifica di assoggettabilità gli allevamenti bovini che presentano un carico-unità di bovine adulte UBA/ettaro superiore a 5 e tutti gli allevamenti che superano il rapporto di 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all'allevamento;

- d) i progetti di gestione delle risorse idriche per l'agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre, per una superficie superiore ai 50 ettari;
- e) piscicoltura per superficie complessiva di oltre 1 ettaro;
- f) progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 50 ettari;
- g) serre con superficie superiore ad 1 ettaro.

2. Industria energetica ed estrattiva:

- a) impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva installata compresa fra 3 e 15 MW, o aventi un diametro della condotta principale della rete di teleriscaldamento superiore a 350 millimetri, o aventi una lunghezza della condotta principale della rete di teleriscaldamento superiore a 10 chilometri;
- b) attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerarie di cui alle leggi di settore, ivi comprese le risorse geotermiche, incluse le relative attività minerarie;
- c) impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda;
- d) impianti industriali per il trasporto del gas, vapore ed acqua calda, che alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore ai 10 chilometri;
- e) impianti eolici per la produzione di energia elettrica, con potenza complessiva installata compresa fra 20 e 100 Kw, oppure aventi altezza massima della macchina eolica (sino al mozzo, in caso di rotore ad asse orizzontale) superiore a 15 metri, o aventi diametro del rotore superiore a 5 metri;
- f) impianti fotovoltaici con potenza complessiva installata superiore a 100 Kw;
- g) installazione di oleodotti e gasdotti con lunghezza complessiva superiore ai 10 chilometri;
- h) attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma;
- i) estrazione di sostanze minerarie di cui alle leggi di settore, mediante dragaggio fluviale;
- j) agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite;
- k) impianti di superficie dell'industria di estrazione di carbon fossile, di petrolio, di gas naturale e di minerali metallici nonché di scisti bituminose;
- l) impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100 kW;
- m) impianti di gassificazione e liquefazione del carbone.

3. Lavorazione dei metalli e dei prodotti minerali:

- a) impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi che superino 10.000 metri cubi di volume;

- b) impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua;
- c) impianti destinati alla trasformazione dei metalli ferrosi mediante:
 - 1) laminazione a caldo;
 - 2) forgiatura con magli;
 - 3) applicazione di strati protettivi di metallo fuso.
- d) fonderie di metalli ferrosi;
- e) impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia);
- f) impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 metri cubi;
- g) impianti di costruzione e montaggio di auto, motoveicoli e costruzioni dei relativi motori, impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili, costruzione di materiale ferroviario e rotabile, che superino 10.000 metri cubi di volume;
- h) imbutitura di fondo con esplosivi;
- i) cockerie (distillazione a secco di carbone);
- j) fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane, con esclusione di piccoli impianti non destinati alla produzione industriale di serie;
- k) impianti per la fusione di sostanze minerali;
- l) impianti per la produzione di vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro;
- m) impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi o in altri tipi di forni;
- n) trattamento e trasformazione dell'amianto;
- o) stabilimenti metalmeccanici oltre i 5.000 metri cubi di volume.

4. Industria dei prodotti alimentari:

- a) impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno;
- b) impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno su base trimestrale;
- c) impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con capacità di lavorazione superiore a 20 tonnellate al giorno su base annua;
- d) impianti per la produzione di birra o malto con capacità di produzione superiore a 200.000 ettolitri annui;
- e) impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce con capacità di lavorazione superiore a 50.000 quintali annui di prodotto lavorato;
- f) molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia che superino 2.000 metri quadri di superficie impegnata o 10.000 metri cubi di volume;
- g) zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti;
- h) impianti per la produzione di prodotti enologici con capacità di lavorazione superiore a 5.000 ettolitri annui.

5. Industria dei tessili, del cuoio, del legno e della carta:

- a) impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati, di capacità superiore alle 50.000 tonnellate annue di materie lavorate;
- b) impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni;
- c) impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l'imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di fibre tessili o lana;
- d) impianti per la concia del cuoio e del pellame.

6. Industria della gomma e delle materie plastiche:

- a) fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri;
- b) industria delle materie plastiche;

c) costruzione e trattamento di pneumatici.

7. Progetti di infrastrutture:

a) progetti di sviluppo di zone industriali o produttive, di aree urbane, nuove o in estensione, e progetti di riassetto o sviluppo all'interno di aree urbane esistenti, con una superficie interessata superiore ai 3 ettari;

b) parcheggi di uso pubblico con capacità superiore a 150 posti auto;

c) piste da sci di discesa di lunghezza inclinata superiore a 500 metri o che impegnano una superficie superiore a 1,5 ettari, piste da sci di fondo di lunghezza superiore a 3 chilometri, nonché impianti a fune (funivie e funicolari terrestri), escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri e con portata oraria massima non superiore a 1.800 persone, piste ciclabili di lunghezza superiore a 5 chilometri;

d) derivazione di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al secondo o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri al secondo, nonché le trivellazioni finalizzate alla ricerca per derivazioni di acque sotterranee superiori a 50 litri al secondo;

e) interporti, piattaforme intermodali e terminali intermodali;

f) dighe e bacini di accumulo, di cui alle leggi di settore, destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, di capacità compresa fra 10.000 metri cubi e 100.000 metri cubi;

g) strade, piste poderali ed interpoderali, soggette a un allargamento della carreggiata carrabile, con lunghezza superiore ad 1 kilometro, strade, piste poderali ed interpoderali di nuova realizzazione, con lunghezza compresa fra 500 metri e 2 chilometri, nonché piste di cantiere, di natura temporanea, di lunghezza superiore a 500 metri;

h) linee ferroviarie a carattere regionale o locale;

i) sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane), o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri;

j) acquedotti di nuovo tracciato con una lunghezza superiore ai 20 chilometri;

k) edifici di qualsiasi destinazione con volume complessivo superiore a 10.000 metri cubi;

l) nuove opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, nuove canalizzazioni e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale, che comportano un importo dei lavori superiore a 700.000 euro;

m) nuovi aeroporti ed interventi sugli aeroporti esistenti che comportano l'edificazione di volumi superiori a 10.000 metri cubi o la pavimentazione di superfici superiori a 20.000 metri quadri, altiporti, eliporti, aviosuperfici ed elisuperfici non occasionali;

n) impianti di smaltimento e di recupero, questi ultimi per i procedimenti rientranti nelle procedure ordinarie di autorizzazione di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), di rifiuti pericolosi, relativi alle operazioni di smaltimento D13, D14 e D15, nonché alle operazioni di recupero R13;

o) impianti di smaltimento e recupero, questi ultimi per i procedimenti rientranti nelle procedure ordinarie di autorizzazione di cui all'articolo 208 del d.lgs. 152/2006, di rifiuti non pericolosi, relativi alle operazioni di smaltimento D13, D14 e D15, nonché alle operazioni di recupero R13, nonché impianti di discarica per rifiuti speciali inerti aventi una capacità complessiva compresa fra 30.000 e 50.000 metri cubi;

p) impianti di smaltimento e di recupero, questi ultimi qualora non assoggettati alle procedure semplificate di cui all'articolo 216 del d.lgs. 152/2006, di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 tonnellate/giorno (operazioni di cui agli allegati B e C, della parte IV, del d.lgs. 152/2006);

q) impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti;

r) elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV e tracciato di lunghezza compreso fra 3 e 10 chilometri.

8. Altri progetti:

- a) villaggi turistici e campeggi di superficie superiore a 25.000 metri quadri e aree di sosta per autocaravan con capacità superiore a 100 posti;
- b) alberghi e residenze turistico-alberghiere con capacità ricettiva oltre 50 posti letto o volume edificato superiore a 10.000 metri cubi;
- c) piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore;
- d) centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ettaro;
- e) banchi di prova per motori, turbine, reattori quando l'area impegnata supera i 500 metri quadri;
- f) fabbricazione di fibre minerali artificiali;
- g) fabbricazione, condizionamento, carico o messa in cartucce di esplosivi;
- h) stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, a sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256 (Classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi), con capacità complessiva superiore a 1.000 metri cubi;
- i) cave e torbiere;
- j) depositi di fanghi diversi da quelli disciplinati dal d.lgs. 152/2006, con capacità superiore a 10.000 metri cubi;
- k) impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive;
- l) stabilimenti di squartamento con capacità di produzione superiore a 30 tonnellate al giorno;
- m) parchi tematici di superficie superiore a 5 ettari;
- n) rifugi alpini con capacità ricettiva superiore a 30 posti letto;
- o) tipografie oltre 5.000 metri cubi;
- p) impianti di verniciatura oltre 5.000 metri cubi;
- q) servizi industriali di lavanderia oltre 5.000 metri cubi;
- r) impianti di produzione e trattamento materiali da costruzione oltre 5.000 metri cubi;
- s) sviluppo e stampa di prodotti cinematografici e fotografici oltre 5.000 metri cubi;
- t) fabbricazione di carta e cartoni;
- u) progetti di cui all'allegato A che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni;
- v) modificazioni o estensioni di progetti di cui all'allegato A o di cui al presente allegato già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente.